

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 550, 41 e 1595-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE AGRIMI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riforma del diritto di famiglia (n. 550)

approvato, in un testo unificato, dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1972 (V. Stampati nn. 23, 68, 76 e 145)

d'iniziativa dei deputati REALE Oronzo, LA MALFA Ugo, BUCALOSSI, BIASINI, COMPAGNA, MAMMI, GUNNELLA, BATTAGLIA, BANDIERA, VISENTINI, LA MALFA Giorgio, BOGI, DEL PENNINO, ASCARI RACCAGNI, D'ANIELLO (23); CASTELLI, MARTINI Maria Eletta, RUFFINI (68); IOTTI Leonilde, SPAGNOLI, NATTA, FABBRI SERONI Adriana, CHIOVINI FACCHI Cecilia (76); BOZZI, GIOMO, BIGNARDI, BASLINI, CATELLA, QUILLERI, ALESSANDRINI, ALTISSIMO, GEROLIMETTO, MAZZARINO, SERRENTINO (145)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 novembre 1972*

Riforma del « diritto di famiglia » (n. 41)

d'iniziativa del senatore FALCUCCI Franca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna
che contrae matrimonio con straniero (n. 1595)

d'iniziativa dei senatori BRANCA, ROSSI Dante, BONAZZI, OSSICINI, SAMONA,
ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e GALANTE GARRONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1974

Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 1975

ONOREVOLI SENATORI. — L'esame del disegno di legge concernente la riforma del diritto di famiglia, nel testo pervenuto al Senato dopo l'approvazione, in sede legislativa, da parte della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, ha impegnato a lungo la 2^a Commissione.

Una Sottocommissione, costituita in seno alla stessa, ha svolto un attento e particolareggiato esame preliminare, inteso ad identificare, nella complessa normativa, i punti nodali ed avviando, riguardo agli stessi, la ricerca di linee di convergenza per soluzioni accettabili dalle varie parti politiche.

La Commissione, anch'essa dopo lunghe e laboriose sedute, è giunta a licenziare, il 23 gennaio 1975, il testo che il relatore ha, ora, l'onore di presentare alla vostra approvazione.

La materia ha avuto, com'è noto, una lunga elaborazione parlamentare.

Già nella quarta legislatura la Camera dei deputati, sulla base di un disegno di legge presentato dal Governo, affrontò il tema in questione, in seno alla Commissione competente, senza giungere, tuttavia, a delle conclusioni.

Nella legislatura scorsa la riforma del diritto di famiglia ebbe, sempre nell'altro ramo del Parlamento, una approfondita elaborazione, nel corso della quale maturarono molte tra le importanti modifiche del diritto vigente, che è dato riscontrare nel progetto attualmente al nostro esame.

Si giunse, così, alla formulazione di un testo unificato delle proposte avanzate da diversi gruppi politici, testo di oltre duecento articoli, che, sottoposto in Commissione ad acuto e minuzioso esame nel corso dell'intero anno 1971, venne, infine, approvato, in sede legislativa, nella seduta del 1° dicembre dello stesso anno.

La fine anticipata della legislatura non consentì il proseguimento dell'*iter* parlamentare della riforma, al Senato.

Il provvedimento, ripresentato alla Camera dei deputati, in questa legislatura, nell'identico testo, al fine di consentire l'applicazione delle procedure abbreviate, previste

dal regolamento, venne rapidamente esaminato e discusso dalla Commissione giustizia della Camera. La Commissione lo approvò, in sede legislativa, a larghissima maggioranza, seppur con qualche riserva, intesa, nella sostanza, a demandare al prosieguo dell'*iter* legislativo presso il Senato della Repubblica il superamento di qualche perplessità e la migliore definizione di taluni rapporti.

Trasmesso al Senato ed assegnato, in sede referente, alla Commissione giustizia, il disegno di legge n. 550 ha trovato già pendente presso la stessa altro disegno di legge (n. 41), d'iniziativa della senatrice Franca Falcucci, nei confronti del quale il relatore ha già espresso in Commissione e desidera rinnovare qui particolare apprezzamento.

A prescindere dal merito delle singole proposte in esso avanzate, è, invero, innegabile, nel disegno di legge Falcucci, la aspirazione ad affrontare il problema della riforma del diritto di famiglia, con più ampio respiro.

Al di là della pur fondamentale revisione delle norme del codice civile, il progetto Falcucci è teso alla individuazione di una più armonica disciplina dei rapporti familiari sotto il profilo processuale e anche penale, fino ad ipotizzare la istituzione, col tribunale della famiglia, di un organo giurisdizionale di tipo diverso, altamente specializzato, atto a considerare, con sensibilità nuova, i notevoli mutamenti sopravvenuti nella vita familiare e nei rapporti tra famiglia e società.

Considerazioni di opportunità e, soprattutto, la volontà di condurre finalmente in porto il nucleo principale ed essenziale di questa riforma hanno indotto la Commissione, con la adesione piena della collega Falcucci, a scegliere come testo base, per l'esame da parte del Senato, il disegno di legge pervenuto dalla Camera ed ivi così lungamente e profondamente elaborato. Ciò non cancella, tuttavia, l'aspirazione, largamente avvertita, di giungere, in tempo non lontano, al completamento della legislazione concernente la famiglia, per la integrale applicazione di quanto, direttamente o indirettamente, la nostra Costituzione prescrive.

A proposito della riforma del diritto di famiglia non vengono, infatti, in considerazione

ne soltanto gli articoli 29 e 30 della nostra Carta fondamentale, il cui dettato ha rappresentato, certo, punto di riferimento costante nella stesura delle nuove norme.

Prima ancora, invero, di riconoscere i diritti della famiglia come società naturale, fondata sul matrimonio, la Repubblica riconosce e garantisce (articolo 2) i diritti, definiti inviolabili, dell'uomo, oltre che come singolo, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Non vi è, certo, alcun dubbio che la formazione sociale in cui l'uomo realizza la prima e tante successive fasi di svolgimento della propria personalità è, appunto, la famiglia, società naturale proprio perchè naturali e di completamento, anche fisico, sono queste essenziali e delicatissime fasi: completamento rappresentato dalla unione coniugale, dalla procreazione, dalla crescita, in seno alla società familiare, dei figli, fino a divenire adulti e promotori, nel ciclo naturale della vita, di nuove famiglie.

Il collegamento tra gli articoli 29 e 2 della Costituzione fa dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi nel matrimonio un diritto inviolabile: a tale imperativo sono ispirate le modificazioni che il disegno di legge apporta non soltanto agli articoli 143 e 144 del codice vigente, ma anche alla intera normativa concernente i doveri e diritti verso i figli, ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione medesima.

Prima di passare alla illustrazione, seppur sommaria, del testo, non sembra fuor di luogo, in una prospettiva che non può sfuggire al legislatore, quando si affrontano temi fondamentali e così impegnativi, riaffermare che molti altri adempimenti incombono al Parlamento ed ai pubblici poteri per fronteggiare i problemi della famiglia.

Non è certo senza significato che la discussione di questo disegno di legge avvenga mentre viene prospettata concretamente al Paese la composizione dei non facili rapporti tra famiglia e scuola, in una prima coraggiosa sperimentazione. Si tratta, anche qui, di assicurare un diritto della famiglia, costituzionalmente garantito, a che sia reso effettivo l'accesso dei giovani ai diversi livelli

di istruzione; di consentire, mediante assegni alle famiglie ed altre provvidenze il raggiungimento dei più alti gradi degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (art. 34 Costituzione).

Sul piano economico e sociale è ancora da realizzare il compito che la Repubblica ha di agevolare, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (art. 31 Costituzione).

Più accurata riflessione meriterebbe, anche da parte delle organizzazioni sindacali, il problema di garantire retribuzioni sufficienti ad assicurare al lavoratore e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa (art. 36 Costituzione), alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare (art. 37 Costituzione).

Trattazione a parte meriterebbe, poi, il rapporto che la Costituzione pone tra famiglia e proprietà.

Riferimento implicito, ma non per questo meno evidente, alla famiglia c'è, nell'impegno della Repubblica, sancito nell'articolo 47 della Costituzione, a favorire la proprietà dell'abitazione. Una propria casa di abitazione è esigenza fondamentale, anche se assai spesso, ancor oggi, irrealizzabile, della famiglia.

Non meno evidenti le risonanze di carattere familiare nella particolare considerazione per la proprietà diretta coltivatrice ed anche, in termini più moderni — in una società che non è ormai soltanto agricola — per l'impegno a favorire l'accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario nei complessi produttivi del Paese.

Il conseguimento di tutti questi obiettivi, tesi a meglio garantire la base economica per le molteplici necessità materiali della famiglia, la Repubblica favorisce incoraggiando, appunto, la tendenza al risparmio, una tendenza da sempre strettamente legata a sollecitazioni di ordine familiare, tanto che, anche nel linguaggio tecnico degli economisti, si parla, non senza ragione, di risparmio delle famiglie. Tutto quello che, come abbiamo visto, resta ancora da compiere non può,

tuttavia, onorevoli colleghi, farci sottovalutare quanto, con questo disegno di legge, si è inteso realizzare.

C'è anzi, da aggiungere che l'ammodernamento e l'adeguamento del diritto di famiglia, particolarmente in ordine al regime patrimoniale della stessa, costituiscono in qualche caso necessaria premessa, in altri utile incentivo e stimolo per il conseguimento di ulteriori concreti traguardi.

* * *

Passando, ora, all'esame, nelle grandi linee, della struttura del presente disegno di legge, c'è preliminarmente da osservare che l'ordine di trattazione della materia resta quello del codice civile vigente: alla revisione degli articoli del libro I (Delle persone e della famiglia) interamente rimaneggiato, segue quella di alcune norme del libro II, in materia successoria e di poche disposizioni, tecnicamente connesse, del libro VI, in tema di tutela di diritti.

Nel libro I particolare attenzione è dedicata all'istituto del matrimonio, fondamento della famiglia, come esso viene, appunto definito dall'articolo 29 della Costituzione.

La Commissione ha ritenuto di eliminare, dal testo pervenuto dalla Camera, l'articolo 2, relativo alla costituzione del matrimonio, ritenendo sufficiente la norma del successivo articolo 9, concernente la forma della celebrazione del matrimonio stesso.

L'età per contrarre matrimonio è elevata ad anni diciotto sia per l'uomo che per la donna, ammettendosi solo per gravi motivi e previa decisione del tribunale, dopo opportuna procedura, il matrimonio di chi abbia compiuto sedici anni. Il fine di richiedere più matura riflessione e di garantire, quindi, in prospettiva, maggiore garanzia di stabilità all'unione matrimoniale risulta evidente.

Si è ritenuto anche di sopprimere nel testo della Camera l'articolo 7, concernente la visita prematrimoniale facoltativa. Pur trattandosi di cosa in sé auspicabile, molte ragioni inducono (ed avevano già indotto la Camera) a ritenere non opportuna, almeno allo stato, una norma obbligatoria in mate-

ria; il farne solo un adempimento facoltativo è parso suscettibile di provocare qualche inconveniente, senza apprezzabili effetti positivi.

Una lunga discussione ha richiesto l'articolo 14 del disegno di legge, che disciplina i casi di impugnabilità del matrimonio per violenza ed errore. Modificazioni più importanti, rispetto al testo della Camera, sono quelle per cui al « timore reverenziale » è stato sostituito il « timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne allo sposo », intendendosi, così, da un lato, ampliare la considerazione di possibili fonti della illegittima pressione, ma escludendo, dall'altro, come causa di impugnativa, la semplice impressione o suggestione del nubente, senza alcun appiglio reale al di fuori, appunto, della sua sola, probabilmente apprensiva, sensibilità.

Le sei ipotesi di impugnativa per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge sono state ridotte a cinque, effettivamente tassative: eliminando il caso di dichiarazione di delinquenza per tendenza, in ossequio alla più moderna concezione penalistica; raggruppando, quindi, e specificando le altre ipotesi, alle quali è stata aggiunta quella relativa al non conosciuto stato di gravidanza, causata da persona diversa da quella del soggetto caduto in errore.

Dopo alcune modificazioni in materia di simulazione e di matrimonio putativo, sulle quali, come su molte altre norme, non riesce possibile soffermarsi (per la presente relazione scritta, soprattutto a causa dei termini assai ristretti concessi al relatore, al fine di rispettare il calendario dei lavori predisposto per l'Assemblea), il disegno di legge affronta il tema dei diritti e doveri reciproci dei coniugi, del cognome e nazionalità della moglie, dell'indirizzo della vita familiare (artt. 20, 21 e 22).

Innovando profondamente nella disciplina vigente, viene affermata la eguaglianza dei coniugi, l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

È sancito, inoltre, l'obbligo di entrambi, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, a contribuire ai bi-

sogni della famiglia, con piena equiparazione del lavoro casalingo.

Il cognome del marito non viene più assunto dalla moglie, ma soltanto premesso al proprio, disposizione che è apparsa preferibile a quella adottata dalla Camera, in quanto ogni famiglia ha un nome — più propriamente, un cognome — che la distingue dalle altre e serve ad identificare immediatamente tutti coloro (marito, moglie e figli) che ne fanno parte.

La Commissione ha ritenuto meritevole di accoglimento la proposta del senatore Branca, secondo la quale la moglie conserva la cittadinanza italiana anche se, per effetto del matrimonio, assume una cittadinanza straniera, rimediando, così, ad alcuni inconvenienti, anche notevoli, fin qui verificatisi.

Finalmente, alla superata e, in verità, piuttosto arcaica disposizione e dizione dell'attuale articolo 144 del codice civile è stata sostituita quella che prevede l'accordo dei coniugi per stabilire l'indirizzo della vita familiare e fissare la residenza della famiglia.

La Commissione ha risolto in maniera diversa da quella indicata dalla Camera il problema che sorge dall'eventuale disaccordo dei coniugi nella materia di cui sopra, stabilendo che, dopo un serio tentativo di accordo ad opera del giudice, questi possa adottare la soluzione che ritiene migliore, solo nel caso che riceva espressa richiesta in tal senso congiuntamente dai coniugi (art. 23).

Nell'articolo 25, che concerne i doveri dei genitori verso i figli, è da segnalare la sostituzione della formula, piuttosto astratta, secondo la quale l'educazione deve essere conforme a principi etici e sociali, con l'obbligo, ancorato a dati concreti, di « educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ».

Anche per la separazione giudiziale (articolo 29), confermando, nella sostanza, la decisione della Camera, si è ritenuto tuttavia abnorme che, ove si accerti il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, di ciò non debba darsi atto nella sentenza di separazione, addebitandone la relativa responsabilità.

Tale orientamento spiega i suoi pratici effetti in relazione a diverse altre disposizioni prima fra tutte quella dell'articolo 36, relativa ai rapporti patrimoniali, che la Commissione ha conseguentemente modificato.

Qualche cenno sul nuovo regime patrimoniale della famiglia.

Accogliendo pienamente l'orientamento della Camera dei deputati, si conferma che il nuovo regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni, regolata negli articoli da 52 e 72.

All'istituto del « patrimonio familiare » è stato sostituito, con funzioni e modalità pressochè analoghe, quello del « fondo patrimoniale ». Si è trattato, più che altro di una precisazione concettuale, dato che, con la nuova disciplina, il patrimonio familiare sarà sostanzialmente rappresentato dai beni che, in mancanza di diversa convenzione (art. 37), i coniugi hanno normalmente in comune.

Viene soppresso l'istituto della dote, considerato incompatibile col nuovo complessivo sistema di rapporti tra i coniugi.

Salva, infine, la possibilità che ciascuno dei coniugi, per convenzione espressamente stipulata, voglia conservare la titolarità esclusiva dei beni, anche acquistati durante il matrimonio, optando per il regime della separazione (art. 79), resta, come si è detto, assolutamente preminente il regime della comunione legale.

L'istituto, veramente innovatore, che troverà certo piena e soddisfacente applicazione dopo una inevitabile, forse non facile, fase di avvio, appare regolato in maniera concettualmente ineccepibile.

La Commissione ha recepito pressochè integralmente, nel proprio testo, quanto deliberato dalla Camera. Ha, anzi, tratto, fino all'ultimo, le conseguenze della impostazione iniziale, con la soppressione, nell'articolo 69, della norma che consentiva una divisione non in parti uguali tra i coniugi in caso di scioglimento della comunione, norma che rimetteva praticamente in discussione la piena validità e parità del lavoro, svolto dalla donna, anche nell'ambito della famiglia.

Un esame particolareggiato della complessa normativa, non può, per la ragione sopra

esposta, essere qui svolto: se ne tratterà in sede di discussione generale e di esame dei singoli articoli. Un distinto cenno merita, tuttavia, l'innovazione apportata dalla Commissione giustizia, in materia di aziende a conduzione familiare (art. 52), su emendamento proposto dal senatore Carraro, il quale ha offerto un diligente e particolare contributo di competenza, generalmente apprezzato, nell'esame dell'intero disegno di legge.

In connessione con le modifiche apportate alla lettera *d*) del citato articolo 52, è stata aggiunta al Capo VI del Titolo VI del I libro del Codice civile una nuova sezione (articolo 85 della Commissione) concernente l'impresa familiare, laddove, in modo sintetico, ma assai più completo di quanto non fosse previsto nel testo della Camera, sono disciplinati i rapporti tra i partecipanti, appunto, all'impresa familiare.

In tema di filiazione norma certamente innovativa è quella contenuta nell'articolo 100 che ha esteso la possibilità del riconoscimento del figlio naturale al di là dei limiti della normativa precedente, in ossequio al disposto dell'articolo 30 della Costituzione. La disposizione interessa specificamente i figli adulterini ed è accompagnata da altre norme (art. 98) intese a garantire che tale evento, il quale, ai sensi dell'articolo 107, parifica la posizione giuridica e sociale dei figli naturali a quella dei figli legittimi, non possa costituire un fatto di rottura, ancora una volta in ossequio alla norma costituzionale, dell'unità della famiglia legittima.

Nella stessa linea si pone l'articolo 111 che ammette la possibilità di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, al di là delle ipotesi oggi previste, a tutti i casi in cui è ammesso il riconoscimento. La Commissione giustizia del Senato, meglio aderendo, a parere del relatore, al disposto costituzionale, ove si parla (art. 30, ultimo comma), di limiti per la ricerca della paternità, propone di inserire una disposizione secondo la quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale. Tale disposizione si aggiunge a quella del vigente articolo 274 del Codice civile, che richiede un preliminare giudi-

zio del tribunale sulla ammissibilità della azione, fondato sul concorso di indizi tali da farla apparire giustificata. In proposito la Commissione suggerisce (art. 115 del testo) che al termine « indizi » sia sostituita la molto più penetrante richiesta di « specifiche circostanze ».

Indispensabili aggiornamenti, anche processuali, vengono operati dal disegno di legge in materia di legittimazione ed anche di adozione, senza volere in alcun modo precludere, con ciò, la via ad una più ampia e generale previsione della intera materia relativa all'adozione medesima e all'affidamento, in genere, dei minori.

L'articolo 136 del disegno di legge coerentemente definisce l'attuale patria potestà, cui il figlio è soggetto, come « potestà dei genitori ». La nuova normativa in materia non contiene innovazioni sostanziali circa il contenuto della potestà; comporta, tuttavia, la necessità di disciplinare l'eventualità del disaccordo tra i genitori in ordine all'esercizio della stessa.

Anche in questo caso, come in quello di cui all'articolo 26, la Commissione non ha ritenuto opportuno sostituire la volontà del giudice a quella degli aventi diritto ed ha stabilito, a modifica del testo della Camera, che il giudice deve limitarsi a suggerire le determinazioni a suo giudizio più utili, nell'interesse del minore, salvo, ove il contrasto permanga, ad attribuire il potere di decisione a quello dei genitori che ritiene, nel singolo caso il più idoneo.

Analogo potere di decisione la legge attribuisce al padre, solo ove sussista un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, limitatamente all'adozione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Qualche modifica è stata introdotta in materia di usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio, modifica che, anche dopo le decisioni adottate, ha lasciato qualche perplessità, non tanto in ordine alla sostanza della nuova normativa, quanto circa la compatibilità di essa con l'istituto dell'usufrutto, quale è oggi regolato dal Codice civile.

La Commissione ha, infine, eliminato dal testo tutte le norme concernenti modifica-

zioni alle disposizioni sulla emancipazione, in vista di una diversa regolamentazione o, addirittura, della soppressione dell'istituto.

* * *

Il testo del disegno di legge passa, poi, a considerare, come già accennato all'inizio, alcune norme del Libro II del Codice civile in materia di successioni.

Ciò fa, ovviamente, solo con riferimento alla nuova organica sistemazione dei rapporti familiari.

Si tratta di dare la giusta collocazione ai diritti successori dei figli naturali e di rivalutare, alla stregua dei nuovi rapporti tra coniugi e del nuovo regime patrimoniale della famiglia, la posizione del coniuge superstite.

La quota di riserva e quella derivante da successione legittima, anche in caso di concorso, attribuita dalla legge vigente in usufrutto, viene congruamente aumentata e, quel che più conta, attribuita in piena proprietà.

In conseguenza, poi, di quanto innovato, rispetto al testo della Camera, in materia di separazione giudiziale, è stata apportata una modifica all'articolo 176, con la quale viene diversamente considerata la posizione del coniuge separato, cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione, rispetto a quella del coniuge che risulti separato, senza che sia stata dichiarata alcuna responsabilità da parte sua.

Criteri analoghi la legge segue in materia di successione legittima del coniuge, solo o in concorso con altri aventi diritto (artt. 183, 184 e 185) e del coniuge separato (art. 187).

La Commissione giustizia ha, infine, reintrodotta l'istituto della sostituzione fedecommissaria, che la Camera aveva eliminato, considerando, tuttavia, solo il caso dell'infermo di mente interdetto o da interdire, ed in favore delle persone o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, ne abbiano avuto cura (art. 191).

Le pochissime norme di modifica ad articoli del Libro VI del Codice civile, riguardano solo indispensabili coordinamenti con

la nuova disciplina di alcuni istituti (articoli 200, 201, 202 e 203).

* * *

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia, a nome del Governo, ha presentato, al termine dell'esame del disegno di legge in Commissione una serie di norme transitorie, che completano, sotto l'aspetto sostanziale e procedurale, l'intera materia così radicalmente rinnovata.

Nel ringraziare il rappresentante del Governo per questa preziosa collaborazione, la Commissione ha accolto una proposta dello stesso di ridurre a centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* il termine della *vacatio*, già fissata dall'articolo 231, proprio in considerazione della necessità di una ulteriore normativa di attuazione, in centottanta giorni.

Da notare che, durante tutto il corso del laborioso esame del disegno di legge, la Commissione ha avuto cura di registrare, per le norme che ne avevano formato oggetto, le decisioni della Corte costituzionale, tenendo ovviamente conto dei loro riflessi sulla intera materia.

Nel testo così presentato all'esame del Senato la Commissione propone di assorbire i disegni di legge presentati dai senatori Franca Falcucci « Riforma del diritto di famiglia » (n. 41) e Branca ed altri « Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero » (n. 1595).

Onorevoli senatori! Scusandosi ancora una volta per la illustrazione certamente assai schematica di una così delicata e complessa materia il relatore si onora di chiedere l'approvazione, il più possibile sollecita, del presente disegno di legge, mercè il quale entra per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la famiglia in quanto tale, non cioè come insieme di posizioni e di interessi dei singoli, ma come comunione spirituale e materiale, di affetti e di beni, nell'indirizzo chiaramente delineato dalla nostra Costituzione.

AGRIMI, relatore

DISEGNO DI LEGGE n. 550

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« Art. 45. - *Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.* — I coniugi hanno il domicilio nel luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia. Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi ovvero se è stata proposta domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito religioso.

Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori o del tutore; se i genitori sono separati o nella ipotesi di cui alla seconda parte del comma precedente ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

Art. 2.

Nel capo III del titolo VI del libro I del codice civile, prima delle disposizioni della sezione I, è inserito il seguente articolo:

« Art. 83-bis. - *Costituzione del matrimonio.* — Il matrimonio si costituisce con la volontà, legittimamente espressa davanti al competente ufficiale dello stato civile, di un uomo e di una donna, che abbiano i requisiti fissati dalla legge, di prendersi reciprocamente in marito e moglie ».

Art. 3.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 84. - *Età.* — I minori degli anni diciotto non possono contrarre matrimonio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico:

« Art. 45 - *Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.* — I coniugi hanno il domicilio nel luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia. Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi ovvero se è stata proposta domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Identico.

Identico ».

Soppresso.

Art. 2.

Identico:

« *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai nubenti, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, anche per il merito, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo ».

Art. 4.

L'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 87. - *Parentela, affinità, adozione e affiliazione.* — Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità derivava;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

Identico.

Identico ».

Art. 3.

Identico:

« *Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) *identico;*

6) *identico;*

7) *identico;*

8) *identico;*

9) *identico.*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità derivava da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

Art. 5.

L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 89. - *Divieto temporaneo di nuove nozze.* — Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale può accordare dispensa da tale divieto quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico ».

Art. 4.

Identico:

« Art. 89. - *Divieto temporaneo di nuove nozze.* — Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale può accordare con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dispensa da tale divieto quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Identico ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 90. - Assenso per il minore che ha compiuto i diciotto anni. — Il minore che ha compiuto i diciotto anni non può contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori o del tutore.

Se uno dei genitori si trova nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente o è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316, è sufficiente l'assenso dell'altro.

In caso di contrasto tra i genitori decide il tribunale a norma del settimo comma del presente articolo.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è espresso personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete dei nubenti.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale su istanza del minore con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o il tutore.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai nubenti, ai genitori, al tutore o al curatore.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

Identico:

« Art. 90. - Assenso per il minore che ha compiuto i diciotto anni. — Il minore che ha compiuto i diciotto anni non può contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori, che esercitano la potestà, o del tutore.

Se uno dei genitori che esercitano la potestà si trova nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente, è sufficiente l'assenso dell'altro.

Identico.

Identico.

Identico.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete degli sposi.

Identico.

Il tribunale, su istanza del minore, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare altresì il matrimonio nel caso in cui i genitori che esercitano la potestà o il tutore si trovino nella impossibilità di manifestare la loro volontà o siano assenti.

Contestualmente alla autorizzazione il tribunale nomina un curatore che assiste il minore nella eventuale stipulazione delle convenzioni matrimoniali, secondo quanto previsto dall'articolo 165.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori, al tutore o al curatore.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 97-bis. - *Visita prematrimoniale.* — La visita prematrimoniale è facoltativa ed ha per oggetto le condizioni fisio-psichiche dei nubenti in relazione alla normalità dei rapporti coniugali ed ai pericoli per la prole e per l'altro coniuge.

I nubenti, quando hanno effettuato la visita prevista nel comma precedente, ne fanno dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, all'atto della richiesta della pubblicazione ».

Art. 8.

L'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 100. - *Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione.* — Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche essere concessa, con le stesse modalità, per cause gravissime, la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti dei nubenti, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno dei nubenti, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico ».

Soppresso.

Art. 6.

Identico:

« Art. 100. - *Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione.* — Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, i nubenti, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti dall'articolo 97 ».

Art. 9.

L'articolo 107 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 107. - *Forma della celebrazione.* — Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione ».

Art. 10.

L'articolo 111 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 111. - *Celebrazione per procura.* — I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può farsi anche se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro nubente. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti dall'articolo 97 ».

Art. 7.

Identico

Art. 8.

Identico:

« *Identico.*

La celebrazione del matrimonio per procura può farsi anche se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e le persone che eventualmente esercitano la potestà o la tutela.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione ».

Art. 11.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 117. - *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori esercenti la potestà e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento deve essere proposta dal minore entro un anno dal raggiungimento dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84. La medesima azione, iniziata dall'esercente la potestà o dal pubblico ministero, deve essere rigettata ove, in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 e sia accertata la sua perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico ».

Art. 9.

Identico:

« Art. 117. - *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La medesima azione, iniziata dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere rigettata ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

Art. 12.

L'articolo 118 del codice civile è abrogato.

Art. 13.

L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 119. - *Interdizione.* — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno ».

Art. 14.

L'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 120. - *Incapacità di intendere o di volere.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qua-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico ».

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico

Art. 12.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

Art. 15.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 121. - *Mancanza di assenso.* — Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta:

a) quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso;

b) quando sono trascorsi sei mesi dalla notizia della celebrazione del matrimonio;

c) quando sono trascorsi sei mesi dal raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

L'azione è respinta quando risulta provata la sussistenza dei motivi che avrebbero consentito l'autorizzazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 o quando sia accertata la perdurante volontà del coniuge, per il quale l'assenso era necessario e che abbia raggiunto la maggiore età, di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ».

Art. 16.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 122. - *Violenza ed errore.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico:

« Art. 122. - *Violenza ed errore.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o dato per timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne allo sposo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il matrimonio può essere altresì impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è escluso per effetto di errore sull'identità della persona o su qualità personali di carattere essenziale.

L'errore sulle qualità personali è di carattere essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l'errore riguardi:

1) una grave malattia fisica o psichica o una anomalia tale da costituire grave ostacolo all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri che nascono dal matrimonio;

2) l'esistenza di deviazioni sessuali che costituiscono ostacolo al normale svolgimento della vita coniugale;

3) l'esistenza delle condizioni che possono legittimare una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;

4) l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale, o non inferiore a due anni ove si tratti di delitti contro la moralità pubblica o il buon costume o concernenti la prostituzione;

5) l'esistenza di fatti commessi anteriormente alla celebrazione del matrimonio, qualora gli stessi diano luogo alle condanne previste dal numero precedente;

6) altri fatti di analoga rilevante gravità.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o il timore od è stato scoperto l'errore ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l'errore riguardi:

1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, di una anomalia o di una deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale relativamente a delitti previsti dal codice penale;

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purchè vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 123. - *Simulazione.* — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando è stato contratto in base ad un accordo tra gli stessi diretto ad escluderne gli effetti ed esclusivamente come mezzo per il raggiungimento di altri effetti del tutto estranei al matrimonio stesso.

L'azione non è proponibile decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio.

La domanda deve essere respinta quando, dopo la celebrazione del matrimonio, il comportamento di ambedue i coniugi dimostra che è subentrata la volontà di attuarne gli effetti ».

Art. 18.

L'articolo 128 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 128. - *Matrimonio putativo.* — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla data della sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Se le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui.

Il matrimonio dichiarato nullo ha in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonchè rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

Identico:

« Art. 123. - *Simulazione.* — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando i nubendi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima ».

Art. 16.

Identico:

« Art. 128. - *Matrimonio putativo.* — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o dato per timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonchè rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 19.

L'articolo 129 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 129. - *Diritti dei coniugi e dei figli successivi alla pronunzia di nullità.* — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro i diritti di natura patrimoniale finchè non passa a nuove nozze.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il tribunale può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle proprie sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e finchè non passi a nuove nozze.

Il tribunale, nell'adottare i provvedimenti riguardo ai figli, applica l'articolo 155 ».

Art. 20.

Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 129-bis. - *Responsabilità del coniuge e del terzo.* — Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge, se il matrimonio è annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova specifica del danno sofferto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 17.

Identico:

« Art. 129. - *Diritti dei coniugi in buona fede.* — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Soppresso.

Il giudice, nell'adottare i provvedimenti riguardo ai figli, applica l'articolo 155 ».

Art. 18.

Identico:

« Art. 129-bis. - *Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.* — Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova specifica del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile per il pagamento dell'indennità ».

Art. 21.

L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 139. - *Cause di nullità note ad uno dei coniugi.* — Chiunque nel contrarre matrimonio occulta o comunque lascia ignorare all'altro coniuge l'esistenza di una causa di nullità, che non sia quella derivante da un precedente matrimonio, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda fino a lire un milione ».

Art. 22.

L'articolo 140 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 140. - *Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.* — La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila ».

Art. 23.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143. - *Diritti e doveri reciproci dei coniugi.* — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Essi si impegnano reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico ».

Soppresso.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico:

« *Identico.*

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia ».

Art. 24.

Dopo l'articolo 143 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 143-bis. - *Cognome della moglie.* — La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile, fino a che non passa a nuove nozze ».

Art. 25.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 144. - *Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.* — I coniugi di comune accordo, in considerazione delle esigenze di entrambi e di quelle preminenti della famiglia, stabiliscono l'indirizzo unitario della vita familiare, ne decidono gli affari essenziali e fissano la residenza comune ».

Art. 26.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 145. - *Intervento del giudice.* — In caso di disaccordo sull'indirizzo della vita

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico ».

Art. 21.

Dopo l'articolo 143 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« Art. 143-bis. - *Cognome della moglie.* — La moglie premette al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passa a nuove nozze ».

« Art. 143-ter. - *Nazionalità della moglie.* — La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio assume una cittadinanza straniera ».

Art. 22.

Identico:

« Art. 144. - *Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.* — I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato ».

Art. 23.

Identico:

« Art. 145. - *Intervento del giudice.* — In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della famiglia o sulla fissazione della residenza familiare ciascuno dei coniugi può chiedere, anche oralmente, l'intervento del giudice tutelare.

Il giudice, convocati personalmente e senza alcuna formalità i coniugi, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questo non sia possibile, adotta immediatamente la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare, sulla base delle indicazioni formulate dai coniugi.

La decisione adottata dal giudice a norma del comma precedente deve essere comunicata ai coniugi, ciascuno dei quali può impugnarla davanti al tribunale entro quindici giorni; tuttavia l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione ».

Art. 27.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 146. - *Abbandono della residenza coniugale.* — Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza coniugale, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, secondo comma, e 147, primo comma ».

Art. 28.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 147. - *Doveri verso i figli.* — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'ob-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi, e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia ».

Art. 24.

Identico:

« Art. 146. - *Allontanamento dalla residenza familiare.* — Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

Identico.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147 ».

Art. 25.

Identico:

« Art. 147. - *Doveri verso i figli.* — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbl-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bligato di mantenere, educare e istruire la prole.

L'educazione deve essere conforme a principi etici e sociali ».

Art. 29.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 148. - *Concorso negli oneri.* — I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento ».

Art. 30.

L'articolo 149 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 149. - *Scioglimento del matrimonio.* — Il matrimonio si scioglie con la mor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

go di mantenere, istruire, educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ».

Art. 26.

Identico:

« *Identico.*

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole.

Identico.

Identico.

Identico ».

Art. 27.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

te di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge ».

Art. 31.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 150. - *Separazione personale.* — È ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta esclusivamente ai coniugi ».

Art. 32.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 151. - *Casi di separazione personale.* — La separazione può essere chiesta quando si verificano fatti che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, sono tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il tribunale, pronunciando la separazione, dichiara nella motivazione, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quali fatti o comportamenti la separazione stessa sia addebitabile ».

Art. 33.

Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

Identico:

« Art. 150. - *Separazione personale.* — È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiederla spetta esclusivamente ai coniugi ».

Art. 29.

Identico:

« Art. 151. - *Separazione giudiziale.* — La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ».

Art. 30.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 34.

L'articolo 154 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 154. - *Riconciliazione.* — La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta ».

Art. 35.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 155. - *Provvedimenti riguardo ai figli.* — Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli debbano essere affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di questa. In particolare il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, ed i suoi diritti di visita; stabilisce altresì le eventuali condizioni che il coniuge, cui i figli sono affidati, deve osservare.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

Identico:

« Art. 155. - *Provvedimenti riguardo ai figli.* — Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonchè le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro educazione ed istruzione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Identico.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

In ogni caso il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il tribunale deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo ».

Art. 36.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 156. - *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.* — Il tribunale pronunciando la separazione può stabilire a carico di uno dei coniugi l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro all'altro, qualora questi non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tali somme è determinata in relazione alle sostanze ed ai redditi dell'obbligato e tenuto conto delle ragioni della decisione.

Il tribunale che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo ».

Art. 33.

Identico:

« Art. 156. - *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.* — Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni previste nelle norme predette ».

Art. 37.

Dopo l'articolo 156 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 156-bis. - *Cognome della moglie.* — Il tribunale può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando ciò può essere a questi, secondo le circostanze, gravemente pregiudizievole e può, parimenti, autorizzare la moglie a non usare il detto cognome, qualora dall'uso stesso possa derivarle pregiudizio ».

Art. 38.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 157. - *Cessazione degli effetti della separazione.* — I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto il giudice ordina anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio che una quota dei redditi dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni previste nelle norme predette.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti ».

Art. 34.

Dopo l'articolo 156 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 156-bis. - *Cognome della moglie.* — Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio ».

Art. 35.

Identico:

« Art. 157. - *Cessazione degli effetti della separazione.* — I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

Identico ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 39.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 158. - *Separazione consensuale.* — La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il tribunale può, secondo le circostanze, sostituirlo o integrarlo, in sede di omologazione, con più idonee disposizioni o rifiutare allo stato l'omologazione ».

Art. 40.

L'articolo 159 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 159. - *Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.* — Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo ».

Art. 41.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 160. - *Diritti inderogabili.* — Gli sposi non possono derogare nè ai diritti, nè ai doveri che derivano loro dal matrimonio e che la legge loro attribuisce ».

Art. 42.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 162. - *Forma delle convenzioni matrimoniali.* — Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 36.

Identico:

« Art. 158. - *Separazione consensuale.* — La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione ».

Art. 37.

Identico.

Art. 38.

Identico:

« Art. 160. - *Diritti inderogabili.* — Gli sposi non possono derogare nè ai diritti nè ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio ».

Art. 39.

Identico:

« *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Esse possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del tribunale.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando nell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti ».

Art. 43.

L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 163. - *Modifica delle convenzioni.* — Le modifiche, prima del matrimonio, delle convenzioni matrimoniali e quelle previste dall'articolo precedente non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver acconsentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, ma prima che tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni stesse abbiano espresso il loro consenso alla modifica, questa può essere omologata dal tribunale su richiesta dell'altro coniuge. Per l'udienza di omologazione sono citate tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni, o i loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine o in calce all'originale delle convenzioni matrimoniali.

L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia delle convenzioni matrimoniali rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che le ha ricevute ed a margine della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma ».

Art. 40.

Identico:

« Art. 163. - *Modifica delle convenzioni.* — Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

trascrizione delle convenzioni medesime ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti ».

Art. 44.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 164. — *Controdichiarazioni.* — È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio ».

Art. 45.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 165. - *Capacità del minore.* — Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui, dal tutore, dal curatore se si tratta di minore emancipato, o da un curatore speciale nominato dal tribunale.

Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validità del matrimonio ».

Art. 46.

Dopo l'articolo 166 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 166-bis. - *Divieto di costituzione di dote.* — È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 41.

Identico:

« Art. 164. - *Simulazione delle convenzioni matrimoniali.* — È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Identico ».

Art. 42.

Identico:

« Art. 165. - *Capacità del minore.* — Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui, dal tutore, dal curatore se si tratta di minore emancipato, o dal curatore speciale nominato a norma del terzultimo comma dell'articolo 90.

Identico ».

Art. 43.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 47.

L'intitolazione della sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DEL FONDO PATRIMONIALE

Art. 48.

L'articolo 167 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 167. - *Costituzione del fondo patrimoniale.* — Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo ».

Art. 49.

L'articolo 168 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 168. - *Impiego ed amministrazione del fondo.* — La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 44.

Identico.

Art. 45.

Identico.

Art. 46.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 50.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 169. - *Alienazione dei beni del fondo.* — Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, obbligare o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal tribunale, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente ».

Art. 51.

L'articolo 170 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 170. - *Esecuzione sui beni e sui frutti.* — L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

Art. 52.

L'articolo 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 171. - *Cessazione del fondo.* — La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il tribunale può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il tribunale può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 47.

Identico:

« Art. 169. - *Alienazione dei beni del fondo.* — Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, obbligare o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente ».

Art. 48.

Identico.

Art. 49.

Identico:

« Art. 171. - *Cessazione del fondo.* — La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale ».

Art. 53.

Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati.

Art. 54.

L'intitolazione della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA COMUNIONE LEGALE.

È soppressa la suddivisione in paragrafi della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.

Art. 55.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 177. - *Oggetto della comunione.* — Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi.

Quando nelle aziende a conduzione familiare prestano la loro attività altri componenti la famiglia, costoro partecipano alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico ».

Art. 50.

Identico.

Art. 51.

Identico.

Art. 52.

Identico:

« *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comunione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

Art. 56.

L'articolo 178 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 178. - *Comunione delle imprese.* — I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa ».

Art. 57.

L'articolo 179 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 179. - *Beni personali.* — Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o possessore;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno morale o di un danno fisico, tranne, per quest'ultimo, il risarcimento o la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 53.

Identico:

« Art. 178. - *Beni destinati all'esercizio di impresa.* — I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa ».

Art. 54.

Identico:

« *Identico:*

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno tranne, per quello patrimoniale, il risarcimento o la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto al quale abbia preso parte l'altro coniuge ».

Art. 58.

L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 180. - *Amministrazione della comunione.* — L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonchè la stipula dei contratti di locazione relativi alla residenza familiare e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi ».

Art. 59.

L'articolo 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 181. - *Rifiuto di consenso.* — Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al tribunale per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

f) *identica.*

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stata parte anche l'altro coniuge ».

Art. 55.

Identico:

« Art. 180. - *Amministrazione dei beni della comunione.* — L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonchè la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi ».

Art. 56.

Identico:

« Art. 181. - *Rifiuto di consenso.* — Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 60.

L'articolo 182 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 182. - *Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.* — In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del tribunale e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi ».

Art. 61.

L'articolo 183 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 183. - *Esclusione dall'amministrazione.* — Se uno dei coniugi è incapace o non in grado di manifestare la propria volontà ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al tribunale di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al tribunale di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione ».

Art. 62.

L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 184. - *Atti compiuti senza il necessario consenso.* — Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 57.

Identico:

« Art. 182. - *Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.* — In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività della impresa ».

Art. 58.

Identico:

« Art. 183. - *Esclusione dall'amministrazione.* — Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione ».

Art. 59.

Identico:

« Art. 184. - *Atti compiuti senza il necessario consenso.* — Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'al-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tro coniuge e non ratificati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto, e in ogni caso entro un anno dallo scioglimento della comunione.

Se gli atti stessi riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato, su istanza di quest'ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente ».

Art. 63.

L'articolo 185 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 185. - *Amministrazione dei beni personali del coniuge.* — All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217 ».

Art. 64.

L'articolo 186 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 186. - *Obblighi gravanti sui beni della comunione.* — I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tro coniuge e da questi non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto o quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione ».

Art. 60.

Identico.

Art. 61.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ».

Art. 65.

L'articolo 187 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 187. - *Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.* — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio ».

Art. 66.

L'articolo 188 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 188. - *Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.* — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione ».

Art. 67.

L'articolo 189 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 189. - *Obbligazioni contratte dai coniugi durante il matrimonio.* — I beni della comunione, limitatamente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 62.

Identico:

« Art. 187. - *Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.* — I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio ».

Art. 63.

Identico:

« Art. 188. - *Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.* — I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione ».

Art. 64.

Identico:

« Art. 189. - *Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.* — I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sus-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 68.

L'articolo 190 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 190. - *Responsabilità sussidiaria dei beni personali.* — I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti ».

Art. 69.

L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 191. - *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale.

In caso di azienda a conduzione familiare, lo scioglimento della comunione può essere deciso, ai sensi dell'articolo 162, per accordo dei coniugi e degli altri componenti la famiglia che partecipano alla azienda stessa ».

Art. 70.

L'articolo 192 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 192. - *Rimborsi e restituzioni.* — Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione ».

Art. 65.

Identico.

Art. 66.

Identico:

« Art. 191. - *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione, può essere deciso, ai sensi dell'articolo 162, per accordo dei coniugi ».

Art. 67.

Identico:

« *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il tribunale può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il terzo comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Ciascuno dei componenti la famiglia, nel caso di azienda a conduzione familiare, può esercitare le facoltà previste nei commi precedenti ».

Art. 71.

L'articolo 193 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 193. - *Separazione giudiziale dei beni.* — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di fallimento o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può essere altresì pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi mette in pericolo gli interessi dell'altro o della famiglia oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Identico.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Identico ».

Soppresso.

Art. 68.

Identico:

« Art. 193. - *Separazione giudiziale dei beni.* — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni, mette in pericolo gli interessi dell'altro, o della comunione, o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La separazione può essere richiesta da uno dei coniugi.

I creditori di uno dei coniugi non possono, senza il consenso dell'altro, chiedere la separazione dei beni.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali ».

Art. 72.

L'articolo 194 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 194. - *Divisione dei beni della comunione.* — La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

Il coniuge che ha contribuito in modo notevolmente superiore rispetto all'altro alla creazione del patrimonio comune ed i suoi eredi possono chiedere al tribunale una diversa ripartizione. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga svolta nell'ambito della famiglia e del contributo di lavoro recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune.

In ogni caso la ripartizione non può attribuire a ciascuno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al quarto.

Il tribunale, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

Soppresso.

Identico.

Identico ».

Art. 69.

Identico:

« *Identico.*

Soppresso.

Soppresso.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 73.

L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 195. - *Prelevamento dei beni mobili.* — Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinuncia o accettazione con beneficio di inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili che loro appartenevano prima della comunione, o che loro sono pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

I coniugi debbono fare una descrizione, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dei loro beni mobili esistenti al momento del matrimonio ed uguale descrizione debbono fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.

In mancanza di tali descrizioni i mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima ».

Art. 74.

L'articolo 196 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 196. - *Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.* — Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge ».

Art. 75.

L'articolo 197 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 197. - *Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.* — Il prelevamento auto-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 70.

Identico:

« Art. 195. - *Prelevamento dei beni mobili.* — Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione ».

Soppresso.

Soppresso.

Art. 71.

Identico.

Art. 72.

Identico:

« Art. 197. - *Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.* — Il prelevamento auto-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonchè sugli altri beni di lui ».

Art. 76.

Gli articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del codice civile sono abrogati.

Art. 77.

L'intitolazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE

Art. 78.

L'articolo 210 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 210. - *Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.* — I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare la comunione legale dei beni purchè i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione ed all'eguaglianza delle quote ».

Art. 79.

L'articolo 211 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 211. - *Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.* — I beni della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonchè sugli altri beni di lui ».

Art. 73.

Identico.

Art. 74.

Identico.

Art. 75.

Identico:

« Art. 210. - *Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.* — I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purchè i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

Identico.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale ».

Art. 76.

Identico:

« Art. 211. - *Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.* — I beni della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente ad una quota corrispondente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni ».

Art. 80.

Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.

Art. 81.

L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

Art. 82.

L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 215. — *Separazione dei beni.* — Ciascuno dei coniugi conserva la titolarità dei beni, da lui acquistati prima o durante il matrimonio, che non sono stati inclusi nel fondo patrimoniale previsto dall'articolo 167 e sono stati esclusi dalla comunione legale, regolata nella sezione III del presente capo, ovvero sono stati esclusi dalla comunione convenzionale regolata nella sezione IV del presente capo ».

Art. 83.

L'articolo 216 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 216. — *Separazione convenzionale dei beni.* — I coniugi possono convenire che ciascuno di essi abbia la titolarità dei beni da lui acquistati prima e durante il matrimonio ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni ».

Art. 77.

Identico.

Art. 78.

Identico.

Art. 79.

Identico:

« Art. 215. - *Separazione dei beni.* — I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio ».

Art. 80.

L'articolo 216 del codice civile è abrogato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 84.

L'articolo 217 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 217. - *Amministrazione e godimento dei beni.* — Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questi o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti ».

Art. 85.

L'articolo 218 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 218. — *Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.* — Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario ».

Art. 86.

L'articolo 219 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 219. - *Prova della proprietà dei beni.* — Il coniuge può provare con tutti i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 81.

Identico:

« Art. 127. - *Amministrazione e godimento dei beni.* — Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

Identico.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Identico ».

Art. 82.

Identico.

Art. 83.

Identico:

« Art. 219. - *Prova della proprietà dei beni.* — Il coniuge può provare con ogni mez-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mezzi nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi ».

Art. 87.

Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice civile sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

Identico ».

Art. 84.

Identico.

Art. 85.

Dopo la Sezione V del Capo VI del Titolo VI del I libro del codice civile è inserita la seguente:

« Sezione VI »

DELL'IMPRESA FAMILIARE

« Art. 230-bis. - *Impresa familiare*. — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta continuamente la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa ai beni della famiglia e della azienda in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, limitatamente agli utili e agli incrementi dell'azienda. Le decisioni relative all'impiego sono adottate dai familiari che partecipano all'impresa.

Ai fini della disposizione del comma precedente si intende come familiare il coniuge, il parente entro il terzo grado o l'affine entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge e i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile e può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, come pure in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamen-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 88.

L'articolo 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 232. - *Presunzione di concepimento durante il matrimonio.* — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio, ovvero della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente ».

Art. 89.

L'articolo 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 233. - *Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.* — Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipanti di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

In materia di comunione tacita familiare sono salvi gli usi che non contrastino con le precedenti norme ».

Art. 86.

Identico:

« Art. 232. - *Presunzione di concepimento durante il matrimonio.* — Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Identico ».

Art. 87.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 90.

L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 234. - *Nascita del figlio dopo i trecento giorni.* — La madre può provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del matrimonio, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, è stato concepito durante il matrimonio.

Può analogamente provare la paternità legittima del figlio nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo ».

Art. 91.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 235. - *Disconoscimento di paternità.* — L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tal caso il marito è ammesso a pro-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 88.

Identico:

« Art. 234. - *Nascita del figlio dopo i trecento giorni.* — Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

Identico ».

Art. 89.

Identico:

« *Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre e dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre ».

Art. 92.

L'articolo 238 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 238. - *Atto di nascita conforme al possesso di stato.* — Salvo quanto disposto dagli articoli 235, 239 e 248, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita ».

Art. 93.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 244. - *Termini dell'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

Identico.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre ».

Art. 90.

Identico:

« Art. 238. - *Atto di nascita conforme al possesso di stato.* — Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

Identico ».

Art. 91.

Identico:

« *Identico.*

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

va di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal tribunale su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni ».

Art. 94.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 245. - *Sospensione del termine.* — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione, salva la facoltà del tribunale di nominare alla stessa un curatore speciale ».

Art. 95.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 246. - *Trasmissibilità dell'azione.* — Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni ».

Art. 92.

Identico:

« Art. 245. - *Sospensione del termine.* — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore ».

Art. 93.

Identico:

« *Identico:*

1) *identico;*

2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti ».

Art. 96.

L'articolo 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 247. - *Legittimazione passiva.* — Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari dell'azione di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal tribunale.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal tribunale ».

Art. 97.

L'articolo 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 248. - *Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.* — L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti ».

Art. 94.

Identico:

« *Identico.*

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio è promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice ».

Art. 95.

Identico:

« Art. 248. - *Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità.* — L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

Identico.

Identico.

Identico ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 98.

L'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE
E DELLA LEGITTIMAZIONE.

Art. 99.

L'intitolazione della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA FILIAZIONE NATURALE.

Art. 100.

L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 250. - *Riconoscimento.* — Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i diciotto anni non può avvenire senza il suo consenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i diciotto anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non hanno raggiunto i diciotto anni, salvo che avvenga in occasione del loro matrimonio ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 96.

Identico.

Art. 97.

Identico.

Art. 98.

Identico:

« *Identico.*

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 101.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 251. - *Riconoscimento di figli incestuosi.* — I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal tribunale, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio ».

Art. 102.

L'articolo 252 del codice civile, modificato dall'articolo 7 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, è sostituito dal seguente:

« Art. 252. - *Affidamento del figlio naturale.* — Il figlio naturale di uno dei coniugi riconosciuto durante il matrimonio, non può convivere con la famiglia legittima del genitore senza il consenso del coniuge di quest'ultimo. È inoltre necessario il consenso dell'altro genitore naturale, se conosciuto ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 99.

Identico:

« *Identico.*

Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio ».

Art. 100.

Identico:

« Art. 252. - *Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima.* — Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonchè dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il geni-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 103.

L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 253. - *Inammissibilità del riconoscimento.* — In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova ».

Art. 104.

L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 254. - *Forma del riconoscimento.* — Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al tribunale o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo ».

Art. 105.

L'articolo 256 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 256. - *Irrevocabilità del riconoscimento.* — Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale ».

Art. 101.

Identico.

Art. 102.

Identico:

« *Identico.*

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo ».

Art. 103.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 106.

L'articolo 259 del codice civile è abrogato.

Art. 107.

L'articolo 260 del codice civile è abrogato.

Art. 108.

L'articolo 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 261. - *Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.* — Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi ».

Art. 109.

L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. - *Cognome del figlio.* — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contempora-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 104.

L'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 258. - *Effetti del riconoscimento.* — Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate ».

Art. 105.

Identico.

Art. 106.

Identico.

Art. 107.

Identico.

Art. 108.

Identico:

« *Identico.*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

neamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre ».

Art. 110.

L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 263. - *Impugnazione del riconoscimento per falso.* — Il riconoscimento può essere impugnato per falso dall'autore, dal figlio a favore del quale è stato effettuato o da chiunque vi abbia interesse.

Il figlio minore che ha compiuto gli anni quattordici, quando è privo del genitore esercente la potestà, può impugnare l'atto con l'ausilio di un curatore speciale.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile ».

Art. 111.

L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 264. - *Impugnazione da parte del riconosciuto.* — Colui che è stato riconosciuto può impugnare il riconoscimento per difetto del consenso previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 250.

L'azione, durante la minore età del riconosciuto, è promossa dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, ovvero da un curatore speciale nominato dal tribunale. Essa può essere promossa dal figlio entro due anni dal compimento della maggiore età, o entro due anni dalla notizia dell'avvenuto riconoscimento ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre ».

Soppresso.

Art. 109.

Identico:

« Art. 264. - *Impugnazione da parte del riconosciuto.* — Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 112.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 269. - *Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.* — La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 252 ».

Art. 113.

L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 270. - *Legittimazione attiva e termine.* — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti ».

Art. 114.

Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 110.

« *Identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale ».

Art. 111

Identico.

Art. 112.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 115.

L'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 273. - *Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.* — L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del tribunale, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha raggiunto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del tribunale ».

Art. 116.

L'articolo 275 del codice civile è abrogato.

Art. 117.

L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 278. - *Indagini sulla paternità o maternità.* — Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto; debbono essere autorizzate dal tribunale quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 113.

Identico:

« Art. 273. - *Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.* — L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice ».

Art. 114.

Il primo comma dell'articolo 274 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata ».

Art. 115.

Identico.

Art. 116.

Identico:

« Art. 278. - *Indagini sulla paternità o maternità.* — Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse quando si tratta di incesto; debbono essere autorizzate dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 118.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 279. - *Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.* — In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal tribunale su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 ».

Art. 119.

L'articolo 280 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 280. - *Legittimazione.* — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per sentenza del tribunale ».

Art. 120.

L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 281. - *Divieto di legittimazione.* — Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ».

Art. 121.

L'articolo 283 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 283. - *Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio.* —

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 117.

Identico:

« Art. 279. - *Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.* — In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà ».

Art. 118.

Identico:

« *Identico.*

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice ».

Art. 119.

Identico.

Art. 120.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio ».

Art. 122.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 284. - *Condizioni per la legittimazione per sentenza del tribunale.* — La legittimazione può essere concessa con sentenza del tribunale soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia raggiunto l'età indicata nel quarto comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando, se ha compiuto gli anni diciotto, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni diciotto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai quattordici anni ».

Art. 123.

L'articolo 285 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 285. - *Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori.* — Se uno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 121.

Identico:

« Art. 284. - *Legittimazione per provvedimento del giudice.* — La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'articolo 250;

2) *identico;*

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni ».

Art. 122.

Identico:

« *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado ».

Art. 124.

L'articolo 287 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 287. - *Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.* — Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con sentenza del tribunale può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli ».

Art. 125.

L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 288. - *Procedura.* — La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed i figli legittimi o legittimati del richiedente, ovvero un curatore speciale se questi non hanno raggiunto l'età di sedici anni, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado ».

Art. 123.

Identico:

« Art. 287. - *Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.* — Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Identico ».

Art. 124.

Identico:

« *Identico.*

Il tribunale, sentito il pubblico ministero accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

Se il tribunale dichiara che non si può concedere la legittimazione, il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio ».

Art. 126.

L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 289. - *Azioni esperibili dopo la legittimazione.* — La legittimazione per sentenza del tribunale non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso ».

Art. 127.

L'articolo 290 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 290. - *Effetti e decorrenza della legittimazione per sentenza del tribunale.* — La legittimazione per sentenza del tribunale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data della sentenza e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se la sentenza interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico ».

Art. 125.

Identico:

« Art. 289. - *Azioni esperibili dopo la legittimazione.* — La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.

Identico ».

Art. 126

Identico:

« Art. 290. - *Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice.* — La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della morte, purchè la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data ».

Art. 128.

L'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 296. - *Consenso per l'adozione.* — Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto gli anni sedici, il consenso è dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni sedici, ma non ancora gli anni diciotto, il rappresentante legale deve dare il suo assenso.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito ».

Art. 129.

L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 297. - *Assenso del coniuge o dei genitori.* — Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

data della morte, purchè la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data ».

Art. 127.

L'articolo 293 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 293. - *Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.* — I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Non può tuttavia essere dichiarata la nullità dell'adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.

Se l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell'adozione ».

Art. 128.

Identico.

Art. 129.

Identico:

« Art. 297. - *Assenso del coniuge o dei genitori.* — Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Se l'adottante è coniugato l'assenso del coniuge è richiesto esclusivamente per introdurre stabilmente l'adottando nella residenza familiare.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, in camera di consiglio, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, concedere l'assenso con decreto motivato.

Quando è impossibile ottenere l'assenso previsto dal primo e dal secondo comma per incapacità o irreperibilità dei legittimati ad esprimerlo, il tribunale può provvedere nelle forme e nei modi indicati nel comma precedente ».

Art. 130.

L'articolo 301 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 301. - *Potestà dei genitori e amministrazione dei beni.* — L'adottante esercita sull'adottato la potestà prevista dall'articolo 316.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo ».

Soppresso.

Art. 130.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 131.

L'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 303. - *Cessazione della potestà dell'adottante.* — Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà prevista dall'articolo 316, il tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

Art. 132.

L'articolo 310 del codice civile è sostituito dal seguente.

« Art. 310. - *Cessazione degli effetti dell'adozione.* — Gli effetti dell'adozione cessano:

- 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
- 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
- 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante ».

Art. 133.

La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELLA POTESTÀ DEI GENITORI

Art. 134.

L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 315. - *Doveri del figlio verso i genitori.* — Il figlio deve rispettare i genitori e, per tutto il tempo in cui vive in seno alla famiglia, ha l'obbligo di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, ai bisogni della famiglia stessa ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 131.

Identico.

Art. 132.

Identico.

Art. 133.

Identico.

Art. 134

Identico:

« Art. 315. - *Doveri del figlio verso i genitori.* — Il figlio, di qualunque età sia, deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finchè convive con essa ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 135.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 316. — *Esercizio della potestà dei genitori.* — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

In caso di serio contrasto ciascuno dei genitori può ricorrere al tribunale indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il tribunale, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, adotta le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare ».

Art. 136.

L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 317. - *Impedimento di uno dei genitori.* — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che rende impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà da parte del coniuge non affidatario può essere regolato dal tribunale, tenuto conto delle circostanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 135.

Identico:

« *Identico.*

Identico.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Identico.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio ».

Art. 136.

Identico:

« Art. 317. - *Impedimento di uno dei genitori.* — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nel primo comma dell'articolo 155 ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La potestà comune cessa quando il tribunale, pronunciando sull'affidamento, dichiara espressamente decaduto uno dei genitori ».

Art. 137.

Dopo l'articolo 317 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« Art. 317-bis. - *Potestà sui figli naturali. Esercizio.* — Il figlio naturale è soggetto alla potestà del genitore o di entrambi i genitori rispetto ai quali il rapporto di filiazione è stato riconosciuto o giudizialmente dichiarato.

L'esercizio della potestà è attribuito a quello dei genitori che ha riconosciuto spontaneamente il figlio.

Quando entrambi i genitori hanno riconosciuto spontaneamente il figlio o quando il rapporto di filiazione è stato dichiarato giudizialmente rispetto ad entrambi i genitori, la potestà è esercitata da ambedue, salvo che il tribunale, nell'interesse del figlio, ne attribuisca l'esercizio ad uno soltanto dei genitori.

Quando il figlio naturale, che è stato riconosciuto da uno solo dei genitori o del quale è stata dichiarata giudizialmente soltanto la paternità o soltanto la maternità, non convive con il genitore, questi esercita la potestà, ma non ha l'usufrutto legale sui beni del figlio ».

« Art. 317-ter. - *Intervento del giudice.* — Il genitore naturale che non ha l'esercizio della potestà, quando ritiene che le decisioni adottate dall'altro genitore siano gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio, può ricorrere al giudice tutelare precisando i provvedimenti da lui ritenuti più idonei.

Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 145 ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 137.

Dopo l'articolo 317 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 317-bis. - *Esercizio della potestà.* — Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sulla educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio minore ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 138.

L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 318. - *Abbandono della casa del genitore.* — Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori, o del genitore che esercita su di lui la potestà. Quando se ne allontana senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare ».

Art. 139.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 319. - *Misure di prevenzione e di cura in caso di irregolare condotta del figlio minore.* — La legge speciale disciplina le misure di prevenzione e cura da adottare nei casi in cui il figlio, sottoposto alla potestà dei genitori, malgrado l'esercizio dei poteri ad essa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o del carattere ».

Art. 140.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 320. - *Rappresentanza e amministrazione.* — I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nati in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

In caso di disaccordo tra i genitori esercenti la potestà si applica l'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 138.

Identico:

« Art. 318. - *Abbandono della casa del genitore.* — Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà nè la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare ».

Art. 139.

L'articolo 319 del codice civile è abrogato.

Art. 140.

Identico:

« Art. 320. - *Rappresentanza e amministrazione.* — I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nati in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni di cui all'articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, ac-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

donazioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi tra i figli soggetti alla potestà degli stessi genitori, o tra essi e i genitori o uno dei medesimi, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.

La disposizione prevista nel comma precedente non si applica agli atti posti in essere tra i figli ed uno dei genitori che concernono il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore ».

Art. 141.

L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 321. — *Nomina di un curatore speciale.* — In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il tribunale, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cettare eredità o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

Identico.

Identico.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore ».

Soppresso.

Art. 141.

Identico:

« Art. 321. — *Nomina di un curatore speciale.* — In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 142.

L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 322. - *Inosservanza delle disposizioni precedenti.* — Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa ».

Art. 143.

L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 323. - *Atti vietati ai genitori.* — I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore ».

Art. 144.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 324. - *Usufrutto legale.* — I genitori finchè esercitano la potestà sui figli hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti fanno parte di diritto della comunione legale; fanno altresì parte della comunione convenzionale, se non è stato disposto diversamente ai sensi dell'articolo 210.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 142.

Identico.

Art. 143.

Identico.

Art. 144.

Identico:

« Art. 324. - *Usufrutto legale.* — I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia; quelli non consumati al momento della cessazione dell'usufrutto legale costituiscono incremento del patrimonio del titolare dei beni già oggetto dello stesso usufrutto.

Identico:

1) *identico;*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà o di uno di essi ».

Art. 145.

L'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 326. - *Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.* — L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca nè di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

Art. 146.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 327. - *Usufrutto legale di uno solo dei genitori.* — L'usufrutto legale è esercitato da uno solo dei genitori, quando nei confronti dell'altro è stata pronunciata la decadenza dalla potestà sui figli.

L'usufrutto legale spetta esclusivamente al coniuge cui è affidato il figlio quando ricorre l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 317 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) *identico*;

3) *identico*;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui ».

Art. 145.

Identico:

« *Identico.*

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

Art. 146.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 327. - *Usufrutto legale di uno solo dei genitori.* — Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 147.

L'articolo 328 del codice civile è abrogato.

Art. 148.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 330. - *Decadenza dalla potestà sui figli.* — Il tribunale può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il tribunale può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

Art. 149.

L'articolo 331 del codice civile è abrogato.

Art. 150.

L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 332. - *Reintegrazione nella potestà.* — Il tribunale può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 147.

L'articolo 328 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 328. — *Nuove nozze.* — Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per l'educazione, il mantenimento e l'istruzione di quest'ultimo ».

Art. 148.

Identico:

« Art. 330 - *Decadenza dalla potestà sui figli.* — Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

Art. 149.

Identico.

Art. 150.

Identico:

« Art. 332. - *Reintegrazione nella potestà.* — Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 151.

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 333. — *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.* — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il tribunale, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento ».

Art. 152.

L'articolo 334 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 334. - *Rimozione dall'amministrazione.* — Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori ».

Art. 153.

L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 336. - *Procedimento.* — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 151.

Identico:

« Art. 333. — *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.* — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Identico ».

Soppresso.

Art. 152.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio ».

Art. 154.

Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.

Art. 155.

L'articolo 347 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 347. - *Tutela di più fratelli.* — È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se v'è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, si provvede nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo 320 ».

Art. 156.

L'articolo 359 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 359. - *Misure di prevenzione e di cura in caso di irregolare condotta del minore.* — La legge speciale disciplina le misure di prevenzione e cura da adottare nei casi in cui il minore, sottoposto alla tutela, malgrado l'esercizio dei poteri a questa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o del carattere ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 153.

Identico.

Art. 154.

Identico:

« Art. 347. - *Tutela di più fratelli.* — È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale ».

Art. 155.

L'articolo 359 del codice civile è abrogato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 157.

L'articolo 391 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 391. - *Emancipazione con provvedimento del tribunale.* — Il minore che ha compiuto i sedici anni può essere emancipato dal tribunale, su istanza di ciascuno dei genitori esercenti la potestà, del tutore o dello stesso minore, sentiti in ogni caso i genitori e il minore.

L'emancipazione è concessa quando il minore dimostra una maturità sufficiente a determinarsi da sè nelle ordinarie occorrenze della vita.

In ogni caso il tribunale deve disporre un'indagine sulla persona del minore e accertare la fondatezza dei motivi addotti a sostegno della istanza di emancipazione ».

Art. 158.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 392. - *Curatore dell'emancipato.* — Il tribunale nomina un curatore al minore emancipato.

Se il minore ha genitori, il curatore è scelto tra questi. Il tribunale, se il minore emancipato è sposato con persona maggiore di età, nomina curatore il coniuge.

Il tribunale può nominare un unico curatore se entrambi i coniugi sono emancipati, fermo il disposto del secondo comma del presente articolo ».

Art. 159.

L'articolo 394 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 394. - *Capacità dell'emancipato.* — L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma del penultimo comma dell'articolo 320 ».

Art. 160.

L'articolo 398 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 398. - *Revoca dell'emancipazione.* — Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata ai sensi dell'articolo 391 può essere revocata dal tribunale, su istanza di chi ha richiesto l'emancipazione o anche di ufficio, sentito il minore.

Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la potestà dei genitori o la tutela e vi rimane sino all'età maggiore ».

Art. 161.

L'articolo 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 405. - *Assenso del coniuge per la affiliazione.* — Se il richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 156.

L'intitolazione del titolo XI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO

Art. 157.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Se il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà, il giudice tutelare può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione ».

Art. 162.

L'articolo 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 406. - *Procedimento per la dichiarazione di affiliazione.* — Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonché il coniuge del richiedente se questi è separato.

Il giudice tutelare può prescrivere norme per la istruzione, il mantenimento e l'educazione del minore.

In ogni caso il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 158.

Identico:

« *Identico.*

Identico.

Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato a margine dell'atto di nascita del minore ».

Art. 159.

L'articolo 409 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 409. - *Effetti dell'affiliazione.* — L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potestà dei genitori.

L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve educarlo e istruirlo conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma, e 302.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 163.

L'articolo 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 411. - *Estinzione dell'affiliazione.* — Il giudice tutelare, su richiesta degli interessati ed anche d'ufficio, dichiara estinta la affiliazione quando il genitore del minore, reintegrato nell'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316, dimostra di poter adeguatamente provvedere all'istruzione, all'educazione ed al mantenimento del minore già affiliato.

Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Il coniuge dell'affiliante può ottenere, nelle forme già indicate, che la qualità di affiliante sia attribuita anche a lui.

Se il minore è stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla potestà spetta ad entrambi ».

Art. 160.

Identico:

« Art. 411. - *Estinzione dell'affiliazione.* — Nel caso di reintegrazione dei genitori nella potestà, di legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potestà. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 164.

L'articolo 433 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 433. - *Persone obbligate.* — All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali ».

Art. 165.

L'articolo 435 del codice civile è abrogato.

Art. 166.

L'articolo 436 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 436. - *Obbligo tra adottante e adottato.* — L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui ».

Art. 167.

L'articolo 467 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 467. - *Natura.* — La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 161.

Identico:

« *Identico.*

1) *identico;*

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico* ».

Art. 162.

Identico.

Art. 163.

Identico.

Art. 164.

Identico:

« Art. 467. - *Nozione.* — La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale ».

Art. 168.

L'articolo 485 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 485. - *Chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni.* — Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione una o più proroghe che, salvo gravi circostanze, non devono eccedere nel complesso i quattro mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice ».

Art. 169.

L'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 536. - *Legittimari.* — Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico ».

Soppresso.

Art. 165.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali ».

(V. art. 173).

Art. 170.

L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 537. - *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.* — Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono essere autorizzati dal tribunale a pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 166.

L'articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 540. - *Riserva a favore del coniuge.* — A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli ».

Art. 167.

Identico:

« *Identico.*

Identico.

I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(V. art. 172).

Art. 171.

L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 538. - *Riserva a favore degli ascendenti legittimi.* — Se chi muore non lascia figli legittimi nè naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

Art. 172.

L'articolo 539 del codice civile è abrogato.

Art. 173.

L'articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 540. — *Riserva a favore del coniuge.* — A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli ».

Art. 174.

L'articolo 541 del codice civile è abrogato.

Art. 175.

L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 542. - *Concorso di coniuge e figli.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 168.

L'articolo 539 del codice civile è abrogato.

Art. 169.

Identico.

(V. art. 168).

(V. art. 166).

Art. 170.

Identico.

Art. 171.

Identico:

« *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Quando i figli legittimi o naturali sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.

Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali si applica il comma precedente, e la divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

Art. 176.

L'articolo 543 del codice civile è abrogato.

Art. 177.

L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 544. - *Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.* — Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un sesto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569 ».

Art. 178.

Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.

Art. 179.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 548. - *Riserva a favore del coniuge separato.* — Il coniuge separato ha diritto alla riserva in misura pari alla metà delle quote stabilite dagli articoli 540, 542 e 544 quando gli è stato riconosciuto il diritto alla somministrazione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 156 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Identico ».

Art. 172.

Identico.

Art. 173.

Identico:

« Art. 544. - *Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.* — Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

Identico ».

Art. 174.

Identico.

Art. 175.

Identico:

« Art. 548. - *Riserva a favore del coniuge separato.* — Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 180.

L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 565. - *Categorie dei successibili.* — Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi, ai discendenti naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo ».

Art. 181.

I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione:

DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI

Conseguentemente il capo III ed il capo IV dello stesso titolo II del libro II divengono, rispettivamente, il capo II e il capo III, restando invariate le rubriche.

Art. 182.

L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 566. - *Successione dei figli legittimi e naturali.* — Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi ».

Art. 176.

Identico:

« Art. 565. - *Categorie dei successibili.* — Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo ».

Art. 177.

Identico.

Art. 178.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 183.

L'articolo 571 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 571. - *Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.* — Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro ».

Art. 184.

Gli articoli 574, 575, 576 e 577 del codice civile sono abrogati.

Art. 185.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 580. - *Diritti dei figli naturali non riconoscibili.* — Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione e alla istruzione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 179.

Identico.

Art. 180.

Gli articoli 574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati.

Art. 181.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 186.

L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 581. - *Concorso del coniuge con i figli.* — Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi ».

Art. 187.

L'articolo 582 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 582. - *Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.* — Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità ».

Art. 188.

L'articolo 583 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 583. - *Successione del solo coniuge.* — In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 182.

Identico.

Art. 183.

Identico.

Art. 184.

Identico.

Art. 185.

L'articolo 584 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 584. - (*Successione del coniuge putativo*). — Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 189.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 585. - *Successione del coniuge separato.* — Al coniuge separato spetta la metà delle quote stabilite negli articoli 581, 582 e 583 quando gli è stato riconosciuto il diritto alla somministrazione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 156 ».

Art. 190.

L'articolo 593 del codice civile è abrogato.

Art. 191.

L'articolo 594 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 594. - *Assegno ai figli naturali non riconoscibili.* — Gli eredi o i legatari ai quali è attribuita per testamento la porzione disponibile sono tenuti a corrispondere ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione, a norma dell'articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il testatore non ha disposto in favore dei figli medesimi. Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte ».

Art. 186.

Identico:

« Art. 585. - *Successione del coniuge separato.* — Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548 ».

Art. 187.

Identico.

Art. 188.

Identico:

« Art. 594. - *Assegno ai figli naturali non riconoscibili.* — Gli eredi, i legatari e i donatori sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto a corrispondere ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, a norma dell'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 192.

L'articolo 595 del codice civile è abrogato.

Art. 193.

L'articolo 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 692. - *Nullità della sostituzione fedecommissaria.* — È nulla la disposizione con la quale il testatore impone all'erede o al legatario l'obbligo di conservare e restituire in tutto o in parte ad altri, alla sua morte, i beni oggetto dell'eredità o del legato ».

Art. 194.

Gli articoli 693, 694, 695, 696 e 697 del codice civile sono abrogati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 189.

Identico.

Art. 190.

L'articolo 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 692. - *Sostituzione fedecommissaria.* — Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura della persona dell'interdetto.

La stessa disposizione si applica nel caso di minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone od enti i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla ».

Art. 191.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 693 del codice civile.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 195.

L'articolo 716 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 716. - *Divisione dei beni del fondo patrimoniale.* — Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni del fondo patrimoniale prima che tutti i figli abbiano raggiunto la maggiore età ».

Art. 196.

L'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 737. - *Soggetti tenuti alla collazione.* — I figli legittimi e gli altri discendenti legittimi, i figli naturali e i loro discendenti legittimi, i figli naturali dei figli legittimi e i loro discendenti legittimi e il coniuge, che concorrono alla successione, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 192.

L'articolo 696 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 696. - *Devoluzione al sostituito.* — L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiano o si estinguano prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace ».

Art. 193.

L'articolo 716 del codice civile è abrogato.

Art. 194.

Identico:

« Art. 737. - *Soggetti tenuti alla collazione.* — I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

Identico ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 197.

L'articolo 738 del codice civile è abrogato.

Art. 198.

L'articolo 740 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 740. - *Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.* — Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all'eredità di questo ».

Art. 199.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 741. - *Collazione di assegnazioni varie.* — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per avviarli al commercio o alla professione, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazioni sulla vita a loro favore o per pagare il loro debito o per fare loro altra assegnazione per causa di matrimonio ».

Art. 200.

Gli articoli 780 e 781 del codice civile sono abrogati.

Art. 201.

L'articolo 2647 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2647. - *Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.* — Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 195.

L'articolo 738 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 738. - *Limiti della collazione per il coniuge.* — Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge ».

Art. 196.

Identico.

Art. 197.

Identico:

« Art. 741. — *Collazione di assegnazioni varie.* — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti ».

Art. 198.

L'articolo 780 del codice civile è abrogato.

Art. 199.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte ».

Art. 202.

L'articolo 2660 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2660. - *Trascrizione degli acquisti a causa di morte.* — Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto;

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo ».

Art. 203.

L'articolo 2685 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2685. - *Altri atti soggetti a trascrizione.* — Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili ».

Art. 204.

L'articolo 2817 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2817. - *Persone a cui compete.* — Hanno ipoteca legale:

1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 200.

Identico.

Art. 201.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 205.

Gli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.

Art. 206.

La presente legge entra in vigore centotanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 202.

Identico.

(V. articolo 230).

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 203.

Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.

Art. 204.

Il termine di sette anni previsto dall'articolo 3, n. 2, lettera *b*), terzo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato è stata esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile, quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.

Art. 205.

L'articolo 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 206.

L'articolo 33 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero ».

Art. 207.

L'articolo 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti concernenti la revisione delle disposizioni relative ai figli di cui all'articolo 155 del codice sono di competenza del tribunale per i minorenni ».

Art. 208.

L'articolo 35 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è minore.

Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni ».

Art. 209.

L'articolo 36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« La rinuncia alla cittadinanza di cui all'articolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.

Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinuncia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito re-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gistro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne curerà, a mezzo dell'autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza ».

Art. 210.

L'articolo 37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.

L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione ».

Art. 211.

L'articolo 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 155, comma terzo, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 279, comma primo, 303, 316, 317-*bis*, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appella per i minorenni ».

Art. 212.

L'articolo 41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a norma dell'articolo 45 del codice stesso, la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia ».

Art. 213.

L'articolo 51 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione ».

Art. 214.

Le cause di invalidità dei matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le relative azioni sono regolate dalle disposizioni anteriori.

Art. 215.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 128 del codice civile il figlio può acquistare lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio è stato dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 216.

La donna che, per effetto di matrimonio con uno straniero, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con istanza da

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

proporsi entro tre anni all'autorità competente a norma dell'articolo 5.

Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e ogni altra norma di essa incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 217.

Le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Nel provvedere sulle domande di revisione delle disposizioni patrimoniali a norma della presente legge, il giudice deve tener conto anche degli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione consensuale omologata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 218.

Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori.

Art. 219.

Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale, a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti, in atto pubblico, volontà contraria.

L'atto di cui al precedente comma è esente da imposte e tasse e gli onorari professionali ad esso relativi sono ridotti alla metà. Esso non può essere opposto a terzi se non è annotato a margine dell'atto di matrimonio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 220.

Le disposizioni sul disconoscimento di paternità, comprese quelle relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge stessa per la proposizione dell'azione. Il termine è prorogato della metà se, alla data predetta, manca meno di un mese alla sua scadenza.

Art. 221.

Le disposizioni della presente legge relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.

Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni della presente legge.

Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

Art. 222.

Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.

Art. 223.

La legittimazione per provvedimento dell'autorità giudiziaria si applica anche ai figli

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Dalla stessa data non possono essere proseguiti procedimenti per la legittimazione per decreto del Capo dello Stato, ma della presentazione della domanda di legittimazione a norma delle disposizioni anteriori si tiene conto agli effetti del secondo comma dell'articolo 290 del codice civile.

Art. 224.

Le disposizioni dell'articolo 310 del codice civile si applicano anche nel caso in cui la adozione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge indipendentemente dal momento in cui il riconoscimento è avvenuto.

Art. 225.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni.

Dalla stessa data il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo ufficio.

Art. 226.

Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti.

Art. 227.

Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

Art. 228.

La disposizione dell'articolo 692 del codice civile si applica anche alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge a meno che la nullità della sostituzione non sia stata già pronunciata con sentenza passata in cosa giudicata.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, le sostituzioni fedecommissarie anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalle disposizioni anteriori.

Art. 229.

Dall'entrata in vigore della presente legge non può essere più pronunciata la nullità prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile anche rispetto agli atti anteriori.

Art. 230.

La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE n. 41

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FALCUCCI Franca

Art. 1.

L'articolo 45 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Domicilio dei soggetti della famiglia.* — I coniugi hanno il loro domicilio nel luogo in cui è stata fissata la residenza della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio domicilio personale in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario da esigenze di affari o interessi ovvero nelle more del giudizio di separazione personale.

Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore e, nell'ipotesi di separazione personale, quello del genitore cui l'esercizio della patria potestà sia stato temporaneamente o stabilmente attribuito.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

Art. 2.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Età.* — Non può contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni 18 e la donna che non ha compiuto gli anni 16 ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale per la famiglia può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nei casi indicati dal comma secondo ».

Art. 4.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Assenso per il minore.* — Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso delle persone che esercitano la patria potestà o la tutela.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si dà l'assenso, quanto l'altro.

Quando è negato l'assenso, anche da parte di uno solo dei genitori, il minore che intende contrarre matrimonio può ricorrere al Tribunale per la famiglia, il quale può autorizzare il matrimonio se riconosce l'idoneità del ricorrente a costituire la comunità familiare e ad assumersi le conseguenti responsabilità ».

Art. 5.

All'articolo 85 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« La dichiarazione fatta a norma dell'articolo 254 del codice civile è anche annotata a margine dell'atto di nascita del genitore che effettua il riconoscimento. Di tale annotazione non può essere fatta menzione in certificati o estratti dell'atto di nascita del genitore, salvo quelli rilasciati a scopo di matrimonio ».

Art. 6.

L'articolo 97 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Documenti per le pubblicazioni.* — Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficio di stato civile copia integrale dell'atto di nascita di entrambi gli sposi recan-

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te tutte le annotazioni incluse quelle degli eventuali atti di riconoscimento di figli naturali, e la prova dell'assenso al matrimonio se è prescritto, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficio dello stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

All'atto delle pubblicazioni l'ufficiale di stato civile, dandone correlativo atto nel registro delle pubblicazioni, dà lettura ai nubendi dell'articolo 122, annotando eventuali dichiarazioni degli stessi dirette a comprovare la conoscenza di una o più delle situazioni indicate nel secondo comma del predetto articolo ».

Art. 7.

Agli articoli 107 del codice civile, 128 dell'ordinamento dello stato civile e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 810, all'espressione: « dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 145 » si sostituisce l'espressione: « dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144, 145 e 147 ».

Art. 8.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87, 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dagli sposi, da ciascuno dei genitori esercenti la patria potestà o dal pubblico ministero presso il Tribunale per la famiglia. Se gli sposi hanno raggiunto l'età di 18 e 16 anni, rispettivamente per l'uomo e la donna, prima dell'azione di nullità, e se tale azione sia stata proposta dall'esercente la patria po-

testà o dal pubblico ministero, il Tribunale per la famiglia rigetta la domanda se accerta la perdurante volontà degli sposi di mantenere in vita il vincolo matrimoniale e la sopravvenuta loro idoneità a costituire la comunità familiare ed ad assumersi le conseguenti responsabilità.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

Art. 9.

L'articolo 118 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Difetto di età.* — Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata dall'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascorso un anno dal raggiungimento di tale età ».

Art. 10.

L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Interdizione.* — Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dall'altro coniuge o dal pubblico ministero presso il Tribunale per la famiglia se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione fu pronunciata posteriormente, ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta trascorso un anno dalla revoca dell'interdizione ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione non può essere proposta trascorso un anno dalla cessazione dell'incapacità e comunque se vi è stata coabitazione per un anno ».

Art. 12.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Mancanza di assenso.* — Il matrimonio contratto senza l'assenso o senza l'autorizzazione prescritti dall'articolo 90 può essere dichiarato nulla dal Tribunale per la famiglia, su istanza della persona della quale era richiesto l'assenso, ove si accerti l'inedoneità del minore a costituire la comunità familiare e ad assumersi le conseguenti responsabilità.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio.

La stessa azione è concessa anche al minore cui doveva essere dato l'assenso e all'altro coniuge. In tal caso l'azione non può essere proposta decorso un anno dal raggiungimento della maggiore età da parte del soggetto cui è mancato l'assenso ».

Art. 13.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Violenza ed errore.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato estorto con violenza o è escluso per effetto di errore, quale che sia la persona che ha attuato la violenza o determinato l'errore e tenendo conto delle circostanze di età, sesso, condizione del soggetto la cui volontà non si è liberamente espressa.

L'errore sulle qualità dell'altro coniuge è causa di nullità del matrimonio soltanto quando esso riguarda:

1) l'esistenza di un precedente matrimonio, anche se non fornito di effetti civili;

2) l'esistenza di prole legittima o naturale riconosciuta o dichiarata;

3) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore;

4) l'esistenza di grave malattia fisica o psichica che renda impossibile l'ordinato svolgimento della vita familiare ovvero costituisca grave ostacolo all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri che nascono dal matrimonio;

5) l'esistenza di deviazioni sessuali clinicamente accertabili che costituiscano ostacolo al normale svolgimento della vita coniugale;

6) l'esistenza di una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza emessa con sentenza passata in giudizio;

7) l'esistenza di una condanna non ancora eseguita a pena detentiva non inferiore a cinque anni o non inferiore a due anni se si tratti di reati contro la moralità pubblica o il buon costume o concernenti la prostituzione. In tal caso, se l'azione di nullità del matrimonio, viene proposta prima che si sia formato il giudicato sulla condanna, il giudice civile sospende il processo all'esito di quello penale; nel caso di assoluzione l'azione civile è dichiarata improcedibile.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dal momento in cui è cessata la violenza o è stato accertato l'errore ».

Art. 14.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 122-bis:

« *Simulazione.* — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi ovvero dal pubblico ministero presso il Tribunale per la famiglia quando, attraverso un accordo simulatorio i nubendi abbiano convenuto di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio.

L'azione può essere proposta solo entro un anno dalla celebrazione e sempre che si

dimostri che l'accordo simulatorio ha avuto effettiva ed integrale attuazione per tutto il periodo decorso dal momento in cui il matrimonio è stato contratto ».

Art. 15.

E aggiunto al codice civile il seguente articolo 122-ter:

« *Dolo.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato determinato da artifici o raggiri positivamente attuati dall'altro coniuge e tendenti a falsamente rappresentare l'esistenza o la mancanza di condizioni o qualità del nubendo che, in relazione alla posizione dei soggetti nonché alla comune rilevanza sociale del fatto dolosamente manifestato o occultato, avrebbero escluso, ove conosciuti, il consenso.

L'azione non può essere proposta trascorsi tre mesi dal momento in cui il coniuge ha avuto conoscenza dell'artificio o raggiro posto in essere, e comunque se vi sia stata coabitazione per un anno ».

Art. 16.

E aggiunto al codice civile il seguente articolo 123-bis:

« *Matrimonio non consumato.* — Quando alla celebrazione del matrimonio non è seguita, per qualsiasi motivo, la consumazione del rapporto fisico fra i coniugi, ciascuno di essi può chiedere l'annullamento del matrimonio.

L'azione non può essere esercitata trascorsi sei mesi dalla celebrazione e comunque se vi è stata coabitazione per tre mesi ».

Art. 17.

E aggiunto al codice civile il seguente articolo 123-ter:

« *Annullamento estero.* — Il matrimonio di chi, essendo cittadino italiano, ha sposato uno straniero che non abbia mai precedentemente avuto la cittadinanza italiana,

è annullato di diritto, a istanza del pubblico ministero presso il Tribunale per la famiglia, quando il coniuge straniero abbia ottenuto all'estero sentenza irrevocabile di annullamento o di scioglimento del matrimonio.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 128 ».

Art. 18.

L'articolo 135 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.* — È punito con l'ammenda da lire 30.000 a 90.000 l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione del matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando abbia ommesso di compiere gli adempimenti di cui all'articolo 97 comma terzo o quando manchi alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 97 ».

Art. 19.

L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Causa di nullità nota ad uno dei coniugi.* — Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio o uno degli elementi che ai sensi dell'articolo 122 possono portare alla impugnazione del matrimonio per errore, l'abbia lasciata ignorare all'altro è punito, se il matrimonio è annullato, con la reclusione fino a 3 anni ».

Art. 20.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Doveri reciproci dei coniugi.* — Il matrimonio impone ad entrambi i coniugi lo obbligo della reciproca fedeltà, della mutua assistenza, della coabitazione e della collaborazione nell'interesse della comunità familiare.

Ciascuno dei coniugi, con il proprio lavoro professionale o casalingo, nonchè in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di guadagno, deve concorrere a soddisfare le esigenze della comunità familiare e dei singoli membri di essa ».

Art. 21.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 143-bis:

« *Inadempienza del coniuge.* — Se uno dei coniugi non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, il Tribunale per la famiglia può autorizzare l'altro coniuge se questi ne fa richiesta, a riscuotere o ad esigere direttamente i crediti, i redditi di qualsiasi natura e i proventi di lavoro del coniuge inadempiente.

Il Tribunale, nel concedere l'autorizzazione, fissa in relazione alle esigenze della famiglia e dei singoli membri di essa, la misura, le condizioni e le modalità della riscossione.

Per i proventi di lavoro, compresi quelli del pubblico impiego, l'autorizzazione non può superare i due terzi del loro ammontare.

L'autorizzazione può essere revocata, in qualunque momento, su concorde istanza dei due coniugi ».

Art. 22.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Indirizzo unitario della vita familiare.* — I coniugi stabiliscono d'accordo l'indirizzo unitario della vita familiare e fissano la residenza della famiglia in considerazione delle esigenze e degli interessi di questa. Ad entrambi i coniugi spettano le funzioni e la responsabilità di attuare l'indirizzo unitario concordato.

Ciascuno dei coniugi, quando ritenga che l'esercizio di tale funzione, in quanto difforme dall'indirizzo unitario concordato, si risolva in un grave pregiudizio per la vita stessa della famiglia, nonchè quando sia stato impossibile realizzare l'accordo sul

luogo di residenza comune, può adire il Tribunale per la famiglia il quale suggerirà la soluzione che meglio risponda agli interessi della famiglia, sulla base delle indicazioni fornite dai coniugi e dai figli legittimi maggiorenni o emancipati, se convinti ».

Art. 23.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cognome della moglie.* — La moglie è tenuta a premettere al proprio il cognome del marito durante il matrimonio e durante lo stato vedovile ».

Art. 24.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Abbandono della residenza coniugale.* — Il diritto all'assistenza e al sostentamento è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza coniugale, rifiuti di tornarvi.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 143 secondo comma ».

Art. 25.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Doveri verso i figli.* — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi in concorso fra loro l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole.

L'educazione e l'istruzione devono essere impartite tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli e devono essere conformi, per gli aspetti attinenti all'inserimento nella società e all'assunzione delle conseguenti responsabilità, ai valori emergenti dall'esperienza giuridica secondo i principi riconosciuti dalla Costituzione ».

Art. 26.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso negli oneri.* — I mezzi economici necessari per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo precedente debbono essere forniti da entrambi i coniugi secondo i principi di cui all'articolo 143.

Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono obbligati a fornirli affinché i genitori possano adempiere al loro dovere di mantenimento, educazione ed istruzione della prole. In tal caso, l'ascendente che in concreto fornisca detti mezzi può sollecitare l'intervento del Tribunale per la famiglia perchè accerti la loro effettiva utilizzazione secondo gli interessi della prole ».

Art. 27.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 149 del codice civile.

Art. 28.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Separazione personale.* — È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere pronunciata, su richiesta di uno o di entrambi i coniugi, quando risultino sussistenti circostanze o situazioni che rendano la convivenza impossibile ovvero gravemente pregiudizievole all'ordinato svolgersi della comunità coniugale o familiare.

La separazione può essere pronunciata per colpa di uno o di entrambi i coniugi, se ne sia fatta esplicita richiesta al momento della proposizione della domanda con l'indicazione dei fatti a cui può ricondursi la colpa, purchè il Tribunale per la famiglia individui in tali fatti una grave inadempienza ai doveri inerenti alla qualità di coniuge o di genitore.

La separazione può essere pronunciata per colpa anche nel caso di condanna alla

pena dell'ergastolo o alla reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero nel caso di dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza di interdizione dai pubblici uffici tranne il caso in cui la condanna sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne era consapevole.

La separazione può essere inoltre pronunciata per colpa del coniuge che, nelle ipotesi di cui agli articoli 144 secondo comma e 316-bis, si sia opposto all'attuazione dei suggerimenti proposti dal tribunale per la famiglia o non abbia concordato con l'altro coniuge una diversa soluzione ».

Art. 29.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Separazione personale consensuale.* — I coniugi possono di comune accordo chiedere al Tribunale per la famiglia la separazione. In tal caso il Tribunale omologa detta separazione, ma può modificare le condizioni concordate tra i coniugi se le stesse siano lesive degli interessi di uno dei membri della famiglia.

In caso di separazione consensuale è ammessa la possibilità dei coniugi di rinunciare al reciproco diritto di successione.

La separazione consensuale non ha effetto senza l'omologazione ».

Art. 30.

L'articolo 152 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Tentativo di conciliazione.* — Prima della emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale o prima dello esame della domanda di separazione non consensuale deve essere esperito il tentativo di conciliazione. All'uopo il giudice deve sentire i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, può ascoltare i parenti prossimi della coppia, può assumere le informazioni opportune anche a mezzo degli uffici di servizio sociale.

Se uno dei coniugi non partecipi, senza giustificato motivo, al tentativo di conciliazione, la separazione viene pronunciata per sua colpa.

Se il tentativo di conciliazione non riesce, il giudice omologa la separazione consensuale o inizia la trattazione della causa dando con ordinanza, se del caso, i provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ».

Art. 31.

L'articolo 153 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riscossione diretta dell'assegno di mantenimento o degli alimenti.* — Il Tribunale per la famiglia nel pronunciare la separazione, può autorizzare un coniuge a riscuotere o ad esigere direttamente i redditi di qualsiasi natura e i proventi di lavoro dell'altro coniuge, fino all'ammontare dell'assegno di mantenimento o dell'assegno alimentare fissato ».

Art. 32.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Provvedimenti riguardo ai figli.* — Il Tribunale per la famiglia che pronuncia la separazione dichiara a quale dei due coniugi deve essere affidato ciascuno dei figli, tenendo conto esclusivamente degli interessi di questi ultimi.

Il Tribunale può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una persona diversa dai coniugi o in un istituto di educazione.

Il coniuge, a cui il figlio è affidato, ha l'esercizio esclusivo della patria potestà, ma l'altro coniuge deve collaborare all'adempimento del comune dovere di mantenere il figlio, ed in quanto possibile, a quello di istruirlo ed educarlo. Il coniuge che non ha l'esercizio della patria potestà può ricorrere al Tribunale, quando ritenga che le

decisioni adottate dall'altro coniuge siano gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio, precisando i provvedimenti da lui ritenuti più idonei.

Il Tribunale provvede ai sensi dell'articolo 144, secondo comma, ovvero, se del caso, degli articoli 330 e 331 ».

Art. 33.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Effetti della separazione.* — La separazione, quando sia effetto di consenso omologato ovvero quando non sia pronunciata per colpa di uno o di entrambi i coniugi, fa venir meno, per ciascuno di essi, solo i doveri e i diritti incompatibili con lo stato di separazione.

Nel caso di separazione pronunciata per colpa, il coniuge colpevole mantiene tutti i doveri nei confronti dell'altro coniuge non incompatibili con lo stato di separazione, ma ha solo il diritto agli alimenti. Egli è inoltre escluso dalla successione del coniuge incolpevole.

Il Tribunale, secondo le circostanze, può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito o consentirne il non uso ».

Art. 34.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cessazione degli effetti della separazione.* — Gli effetti della separazione vengono automaticamente a cessare quando i coniugi ricostituiscono la comunità familiare, riprendendo la convivenza, oppure quando vi sia espressa riconciliazione, sempre che ad essa segua la ricostituzione della comunità ».

Art. 35.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cessazione della presunzione di concepimento dopo la separazione giudiziale.* —

Dopo la omologazione della separazione consensuale o dopo la sentenza di separazione non opera la presunzione di concepimento di cui all'articolo 232. All'uopo la sentenza del Tribunale deve essere annotata nei registri di stato civile.

Il figlio e la madre separata possono reclamare per il nato lo stato legittimo provando che vi è stata riunione tra i coniugi anche soltanto temporanea ».

Art. 36.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Indisponibilità dei diritti inerenti alla qualità di coniuge.* — Gli sposi non possono disporre dei diritti loro attribuiti dalla legge all'infuori dei casi previsti dalle norme seguenti ».

Art. 37.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Forma delle convenzioni matrimoniali.* — Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

Non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio salvo che nei casi di necessità o di evidente utilità e previa autorizzazione del Tribunale per la famiglia ».

Art. 38.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Controdichiarazioni.* — Tra le parti non è ammessa alcuna prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali, anche se risulta da controdichiarazioni scritte.

Queste possono avere effetto limitatamente a coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio ».

Art. 39.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Capacità del minore.* — Il minore che abbia conseguito la capacità di contrarre matrimonio a seguito di assenso o di autorizzazione a norma dell'articolo 90 può concludere da solo le convenzioni matrimoniali ».

Art. 40.

L'intitolazione della Sezione II del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

« Della comunione ».

Art. 41.

L'articolo 167 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Regime legale di comunione.* — Il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni secondo le norme seguenti ».

Art. 42.

L'articolo 168 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Oggetto della comunione.* — Spettano in comunione ai coniugi il diritto di godimento ed i frutti dei beni appartenenti a ciascuno di essi alla data del matrimonio e la proprietà e gli altri diritti sulle cose acquistati da ognuno di essi successivamente al matrimonio, con esclusione di quelli acquistati per donazione, per successione a causa di morte e per reimpiego, espressamente menzionato nell'atto, di somme ricavate dalla vendita di beni già appartenenti in proprietà esclusiva ad uno dei coniugi, e dei beni di uso strettamente personale ».

Art. 43.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Esclusione convenzionale della comunione.* — I coniugi, con le forme e i limiti di cui agli articoli 162 e seguenti, possono escludere convenzionalmente il regime di comunione ».

Art. 44.

L'articolo 170 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Amministrazione ordinaria della comunione.* — L'amministrazione ordinaria dei beni della comunione e la relativa rappresentanza in giudizio spetta ad entrambi i coniugi, anche separatamente ».

Art. 45.

L'articolo 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Amministrazione straordinaria della comunione.* — L'amministrazione straordinaria e la relativa rappresentanza in giudizio spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

In caso di disaccordo tra i coniugi o di lontananza, impedimento o inabilitazione di uno di essi, l'altro può adire il Tribunale per la famiglia per essere autorizzato alla amministrazione straordinaria per singoli atti o per un tempo determinato ».

Art. 46.

L'articolo 172 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Responsabilità patrimoniale.* — Per le obbligazioni contratte da ognuno dei coniugi per la diretta soddisfazione di bisogni della famiglia i creditori, in regime di comunione, possono espropriare per intero i beni di proprietà esclusiva del coniuge che ha agito.

Per le obbligazioni di cui al comma precedente i creditori, nei casi in cui il regime

di comunione sia stato escluso ai sensi dell'articolo 169, possono espropriare i beni del coniuge che ha agito e, in via sussidiaria, i beni dell'altro coniuge.

Per le altre obbligazioni contratte da uno dei coniugi i creditori possono espropriare, in regime di esclusione convenzionale della comunione, i soli beni del debitore e, in regime di comunione, i beni del debitore nonchè, in via sussidiaria, la quota dei beni oggetto della comunione ».

Art. 47.

L'articolo 173 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per la morte, la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi o per l'annullamento del matrimonio.

La comunione si scioglie altresì a seguito della separazione legale o della separazione consensuale omologata nonchè per effetto dell'autorizzazione provvisoria alla cessazione della convivenza in pendenza del giudizio di separazione. In tali casi, se i coniugi si riconciliano, si ricostituisce di diritto il regime di comunione, salvo che non intervenga un patto di esclusione nelle forme e con i limiti degli articoli 162 e seguenti.

La comunione può essere sciolta dal Tribunale per la famiglia su richiesta di uno dei coniugi nei casi di cattiva amministrazione da parte dell'altro coniuge ed in quelli in cui il disordine degli affari di quest'ultimo costituisca pericolo per gli interessi patrimoniali della famiglia ».

Art. 48.

L'articolo 174 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Divisione dei beni in caso di scioglimento della comunione.* — Nei casi di scioglimento della comunione il passivo e l'attivo si dividono in parti eguali tra i coniugi. Ogni patto contrario è vietato.

Nei casi di scioglimento per separazione legale o consensuale omologata o per auto-

rizzazione provvisoria a vivere separati in pendenza del giudizio di separazione, il Tribunale per la famiglia può stabilire una diversa ripartizione in favore del coniuge cui viene affidata la prole o per altri gravi motivi.

In tutti i casi di scioglimento della comunione, per le obbligazioni contratte in data anteriore resta fermo quanto disposto dall'articolo 172 ».

Art. 49.

L'articolo 175 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Presunzione di comunione dei beni mobili.* — All'atto dello scioglimento i beni mobili appartenenti alla famiglia si presumono compresi nella comunione salvo che l'appartenenza ad uno solo dei coniugi, per acquisto anteriore al matrimonio o in uno dei modi di cui all'articolo 168, non risulti da inventario avente data certa anteriore al matrimonio o da altro atto autentico ».

Art. 50.

L'articolo 176 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.* — Se i beni mobili che a norma dell'articolo precedente risultino di appartenenza di uno dei coniugi non si trovano all'atto dello scioglimento della comunione, il coniuge cui essi spetterebbero ha diritto a prelevarne il valore dell'attivo della comunione, salvo che la mancanza derivi da consumazione per uso o perimento ».

Art. 51.

L'intitolazione della Sezione III del Capo IV del Titolo VI Libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

« Del patrimonio familiare ».

Nella medesima sezione è abrogata la distinzione in paragrafi.

Art. 52.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Costituzione del patrimonio familiare.* — Sia in regime di comunione che in regime di separazione possono essere costituiti in patrimonio familiare determinati beni mobili e immobili.

La costituzione di beni in patrimonio familiare può essere fatta sia all'atto del matrimonio che successivamente, sia da un terzo che da uno dei coniugi, relativamente a beni di proprietà esclusiva, o da entrambi, relativamente a beni comuni ».

Art. 53.

L'articolo 178 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Inalienabilità e indisponibilità del patrimonio familiare.* — I beni costituiti in patrimonio familiare non possono essere alienati, concessi in pegno, ipotecati nè formare oggetto di altri atti di disposizione se non con l'autorizzazione del Tribunale per la famiglia, in caso di necessità o di evidente utilità per la famiglia, con vincolo di reimpiego ».

Art. 54.

L'articolo 179 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Espropriabilità del patrimonio familiare.* — L'esecuzione su beni costituiti in patrimonio familiare e sui frutti dei medesimi non può aver luogo per debiti contratti per scopi diversi dalla diretta soddisfazione di bisogni della famiglia ».

Art. 55.

L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Efficacia del vincolo.* — La costituzione di beni in patrimonio familiare da parte di

uno dei coniugi si perfeziona senza necessità di accettazione dell'altro coniuge.

La costituzione di beni in patrimonio familiare da parte di un terzo si perfeziona senza necessità dell'accettazione dei coniugi, ognuno dei quali però può rifiutare entro un congruo termine ».

Art. 56.

L'articolo 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Trascrizione e annotazione del vincolo.* — L'atto di costituzione del patrimonio familiare, se riguarda beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri deve essere trascritto. Se riguarda titoli di credito, questi devono essere resi nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

La inalienabilità e indisponibilità e la non espropriabilità dei beni costituiti in patrimonio familiare non possono essere opposte a terzi se non dalla data della trascrizione o annotazione del vincolo ».

Art. 57.

L'articolo 182 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riduzione.* — La costituzione di beni in patrimonio familiare da parte di un terzo è soggetta a riduzione se lede la quota di riserva a norma degli articoli 553 e seguenti ».

Art. 58.

L'articolo 183 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Amministrazione del patrimonio familiare.* — Ai beni costituiti in patrimonio familiare si applicano relativamente alla amministrazione gli articoli 170 e 171, salvo il divieto di alienazione e disposizione ».

Art. 59.

L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cessazione del vincolo.* — Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età.

In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni questi fanno parte della quota di legittima, il Tribunale per la famiglia, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima ».

Art. 60.

L'articolo 185 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio.* — Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite.

Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo che per le ragioni indicate nell'articolo 171 secondo comma il Tribunale per la famiglia ritenga di affidarla a un altro dei figli.

Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato l'amministratore è nominato dal Tribunale per la famiglia ».

Art. 61.

Sono abrogati gli articoli dal 186 al 230 compreso del codice civile.

Art. 62.

L'articolo 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Disconoscimento di paternità.* — Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

1) se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli si è trovato nella condizione di non aver coabitato con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;

2) se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;

3) se durante lo stesso periodo il marito viveva separato a seguito di una separazione di fatto o per effetto di provvedimenti temporanei del magistrato, salvo che vi sia stato tra i coniugi riunione anche temporanea;

4) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso il marito è ammesso a provare ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità;

5) se il figlio è nato per effetto di inseminazione artificiale eterologa della propria moglie;

6) se il figlio presenti caratteristiche del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità ».

Art. 63.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 235-*bis*:

« *Denegazione di paternità.* — Nei casi di cui all'articolo precedente il figlio maggiorenne o un curatore speciale del figlio minore nominato dal Tribunale per la famiglia su istanza della madre o del procuratore della Repubblica presso lo stesso Tri-

bunale può proporre azione al fine di ottenere la declaratoria che non vi è stato concepimento ad opera del presunto padre ».

Art. 64.

Il primo comma dell'articolo 238 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dall'articolo 235-*bis*, dall'articolo 239 e dall'articolo 248, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso ».

Art. 65.

Il primo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione di disconoscimento di paternità deve essere proposta nel termine di sei mesi che decorrono:

dal giorno della nascita, quando il marito si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;

dal giorno del ritorno del marito nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale, se egli era lontano ».

Art. 66.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 244-*bis*:

« *Termine per l'azione di denegazione.* — L'azione di denegazione di paternità da parte del figlio deve essere proposta entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età; quella da parte del curatore deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio ».

Art. 67.

L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Sospensione del termine.* — Se la parte interessata a promuovere l'azione di disco-

noscimento o di denegazione di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che dura lo stato di interdizione o di incapacità ».

Art. 68.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Trasmissibilità dell'azione.* — Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine per la sua proponibilità, sono ammessi ad esercitarla in sua vece, nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti o gli ascendenti, i quali devono proporla entro un anno dalla morte dello stesso o dalla nascita del figlio, se si tratta di un figlio postumo ».

Art. 69.

Il secondo comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Quando il riconoscimento è compiuto da un minore, anche all'esercente la patria potestà sul medesimo spettano tutte le azioni di impugnativa del riconoscimento che la legge attribuisce all'autore del riconoscimento ».

Art. 70.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riconoscimento di figli incestuosi.* — I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale al secondo grado, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro. Quando uno solo dei genitori è in stato di buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

I figli nati da persone fra le quali esiste un vincolo di affinità in linea retta non possono essere riconosciuti dai loro genitori, finchè dura il matrimonio che determina lo stato di affinità, salva l'ipotesi in cui il riconoscimento è ammesso ai sensi del comma precedente ».

Art. 71.

L'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riconoscimento di figli adulterini.* — I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero sia stato dichiarato nullo o sia stato annullato ».

Art. 72.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 252-bis:

« *Dichiarazione di procreazione.* — Il genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, mediante dichiarazione resa davanti al giudice tutelare, può riconoscere la procreazione del nato fuori del matrimonio.

Da tale dichiarazione consegue l'assunzione degli obblighi patrimoniali relativi al mantenimento, istruzione ed educazione del figlio.

La predetta dichiarazione non è ammessa nei confronti di chi abbia lo stato di figlio legittimo ».

Art. 73.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 252-ter:

« *Impugnazione della dichiarazione di procreazione.* — La dichiarazione di cui al

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

precedente articolo può essere impugnata dall'autore e dal figlio.

Si applicano le norme di cui agli articoli 263, 265, 266, 267 ».

Art. 74.

Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'articolo 260 del codice civile.

Art. 75.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Dichiarazione giudiziale di paternità.* — La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:

1) quando la madre e il presunto padre hanno avuto una notoria relazione sessuale nel tempo a cui risale il concepimento;

2) quando la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta da colui al quale si attribuisce la paternità;

3) quando v'è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

4) quando v'è possesso di stato di figlio naturale;

5) quando v'è stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta o compiuta con artefici o ragazzi idonei a trarre in inganno o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica quando il tempo della seduzione corrisponde a quello del concepimento.

La sola dichiarazione della madre non può mai costituire prova della paternità ».

Art. 76.

L'articolo 271 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Legittimazione attiva e imprescrittibilità.* — L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale

può essere promossa dal figlio ed è imprescrittibile.

L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi o dai figli naturali riconosciuti ».

Art. 77.

Il terzo comma dell'articolo 272 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi o figli naturali riconosciuti ».

Art. 78.

Il secondo comma dell'articolo 274 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sulla ammissibilità il Tribunale per la famiglia decide in Camera di consiglio, con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il Pubblico ministero e le parti personalmente, se compaiono, o la difesa dell'istante, ove lo richieda, e assunte le informazioni del caso. Il decreto è soggetto a reclamo avanti alla Corte d'appello che decide anch'essa in Camera di consiglio ».

Art. 79.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Responsabilità per il mantenimento, la istruzione e l'educazione.* — Nei casi previsti dall'articolo precedente, il figlio naturale può agire per ottenere l'adempimento degli obblighi patrimoniali relativi al mantenimento, istruzione ed educazione se sussista una delle ipotesi indicate nell'articolo 269 ».

Art. 80.

Il secondo comma dell'articolo 280 è sostituito dal seguente:

« Essa avviene per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto del Tribunale per la famiglia ».

Art. 81.

L'articolo 284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Condizioni per la legittimazione per decreto del Tribunale per la famiglia.* — La legittimazione può essere concessa con decreto del Tribunale per la famiglia quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'età indicata nel secondo comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore ci sia l'impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio ».

Art. 82.

Nell'articolo 287 del codice civile le parole « per decreto reale » sono sostituite con le parole « per decreto del Tribunale per la famiglia ».

Art. 83.

L'articolo 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Procedura.* — La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere diretta al Presidente del Tribunale per la famiglia nella cui circoscrizione il richiedente ha residenza. Il tribunale, sentito il Pubblico ministero, esamina se concorrono le condizioni stabilite dagli articoli precedenti e conseguentemente delibera sulla domanda di legittimazione in Camera di consiglio.

Se il Tribunale dichiara respinta la domanda il richiedente può impugnare il provvedimento davanti alla Corte d'appello per la famiglia che delibera parimenti in Camera di consiglio ».

Art. 84.

L'articolo 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Azioni esperibili dopo la legittimazione.* — La legittimazione per decreto del Tribunale per la famiglia non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimo per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284 o di quelle particolari indicate negli articoli 285, 286 e 287 fermo restando la disposizione dell'articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso ».

Art. 85.

Nell'articolo 290 del codice civile le parole « per decreto reale » sono sostituite dalle parole « per decreto del Tribunale per la famiglia ».

Art. 86.

L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Doveri del figlio verso i genitori.* — Il figlio, di qualunque età sia, è tenuto a rispettare i genitori e a prestar loro l'aiuto necessario per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona, sia di ordine materiale che spirituale.

Il figlio minore deve assecondare con la sua attiva collaborazione l'opera educativa dei genitori.

Il figlio per tutto il tempo in cui vive in seno alla famiglia ha l'obbligo di contribuire attivamente alla vita spirituale e materiale della stessa ».

Art. 87.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Esercizio della patria potestà.* — Il figlio legittimo è soggetto alla potestà dei geni-

tori i quali la esercitano di comune accordo. Ad ognuno di essi spetta il compito di attuare le decisioni concordate. In caso di morte, lontananza o altro impedimento di uno dei genitori la potestà è esercitata dall'altro. Tale potestà cessa con il raggiungimento della maggiore età o con l'emancipazione ».

Art. 88.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 316-bis:

« *Disaccordo nell'esercizio della potestà.* — In caso di disaccordo o quando l'atto concreto di esercizio sia difforme dalle decisioni concordate, ove si profili il pericolo di grave pregiudizio agli interessi del figlio, ciascuno dei genitori può adire il Tribunale per la famiglia, il quale provvede a norma dell'articolo 144.

Nei casi suddetti qualora si profili, prima della possibilità di una pronuncia del Tribunale per la famiglia, una situazione di eccezionale urgenza, è attribuita al padre la possibilità di adottare i provvedimenti provvisori urgenti ».

Art. 89.

L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Potestà sui figli naturali.* — Il figlio naturale è soggetto alla potestà del genitore o di entrambi i genitori rispetto ai quali il rapporto di filiazione sia stato riconosciuto o giudizialmente dichiarato.

L'esercizio della patria potestà è attribuito a quella dei genitori che abbia riconosciuto spontaneamente il figlio.

Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano riconosciuto spontaneamente il figlio, o nel caso in cui il rapporto di filiazione sia stato dichiarato giudizialmente rispetto ad entrambi i genitori, la potestà è esercitata dal genitore designato dal Tribunale per la famiglia secondo l'interesse del figlio ».

Art. 90.

È aggiunto al codice civile il seguente articolo 317-bis:

« *Ricorso al Tribunale.* — Il genitore naturale che non ha l'esercizio della potestà, quando ritenga che le decisioni adottate dall'altro coniuge siano gravemente pregiudizievoli per l'interesse del figlio, può ricorrere al Tribunale per la famiglia precisando i provvedimenti da lui ritenuti più idonei.

Il Tribunale provvede ai sensi dell'articolo 144 ».

Art. 91.

L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Abbandono della casa del genitore.* — Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che eserciti su di lui la patria potestà. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al Tribunale per la famiglia ».

Art. 92.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Cattiva condotta del figlio.* — I genitori che non riescono a frenare la cattiva condotta del figlio, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, possono affidarlo ad un istituto di rieducazione con l'autorizzazione del Tribunale per la famiglia.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente al Presidente del Tribunale per la famiglia. Il Tribunale provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del Tribunale per la famiglia è ammesso ricorso al Presidente della Corte d'appello per la famiglia, il quale provvede sentito il pubblico ministero ».

Art. 93.

L'articolo 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Rappresentanza e amministrazione.* — I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la patria potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

In caso di disaccordo tra i due genitori esercenti la potestà si applica l'articolo 316-bis. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, rinunciare a legati, chiedere divisioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione nè promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del Tribunale per la famiglia su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il Tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge il conflitto di interessi tra figli soggetti alla potestà degli stessi genitori, o tra essi e i genitori o uno dei medesimi, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale ».

Art. 94.

L'articolo 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Nomina di un curatore speciale.* — In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che eserciti in via esclusiva la potestà, non possano o non vogliano compiere uno o più atti civili di interesse del figlio, il tribunale per la famiglia, su richiesta del figlio stesso, o di uno dei parenti, o

del pubblico ministero, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo a compiere gli atti ».

Art. 95.

L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Inosservanza delle disposizioni precedenti.* — Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza dei genitori o di quello di essi che esercita la patria potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa ».

Art. 96.

L'articolo 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Usufrutto legale.* — I genitori esercenti la patria potestà, fino a che la esercitano, hanno l'usufrutto sui beni del figlio salvo quanto disposto dall'articolo 328:

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

- 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la patria potestà o uno di essi non ne abbiano usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
- 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la patria potestà o di uno di essi ».

Art. 97.

Il secondo comma dell'articolo 326 del codice civile è costituito dal seguente:

« L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori esercenti la patria potestà o di uno di essi non

può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

Art. 98.

L'articolo 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Usufrutto legale della madre.* — Quando uno dei genitori è escluso dall'usufrutto per cause a lui personali pur conservando l'esercizio della potestà, l'usufrutto compete all'altro genitore ».

Art. 99.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Decadenza dalla patria potestà.* — Il Tribunale per la famiglia può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando i genitori che la esercitano, o uno di essi, violano o trascurano con grave pregiudizio del figlio i doveri alla stessa inerenti ».

Art. 100.

L'articolo 331 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Effetti della decadenza.* — Quando viene pronunciata la decadenza di uno dei genitori, l'esercizio della patria potestà è attribuito esclusivamente all'altro.

In tal caso o in caso di decadenza di entrambi i genitori, il Tribunale per la famiglia può disporre l'allontanamento del figlio dalla casa del genitore decaduto dalla potestà ».

Art. 101.

L'articolo 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Reintegrazione nella patria potestà.* — Il Tribunale per la famiglia può reintegrare nella patria potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le

quali la decadenza fu pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

Art. 102.

L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Condotta pregiudizievole al figlio.* — Quando la condotta dei genitori esercenti congiuntamente la potestà o del genitore che la eserciti da solo non è tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il Tribunale può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti convenienti all'interesse del figlio e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla casa del genitore ».

Art. 103.

L'articolo 334 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Rimozione dell'amministrazione.* — Se il patrimonio del minore è male amministrato, il Tribunale per la famiglia può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nella amministrazione o può rimuoverli dall'amministrazione stessa e privarli anche dell'usufrutto legale affidando, in tal caso, l'amministrazione ad un curatore.

In caso di cattiva amministrazione da parte di uno solo dei genitori, il Tribunale può affidare l'amministrazione all'altro cui va in via esclusiva ».

Art. 104.

Il primo comma dell'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati o su ricorso di uno dei genitori ai sensi dell'articolo 316-bis, ovvero su ricorso dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato ».

Art. 105.

Sono abrogati gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile.

Art. 106.

L'articolo 458 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Divieto di patti successori.* — È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi, salvo quanto stabilito dall'articolo 151 secondo comma ».

Art. 107.

L'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Legittimari.* — Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono il coniuge, i figli legittimi, gli ascendenti legittimi, i figli naturali.

Le disposizioni relative alla riserva in favore dei figli naturali si applicano sia ai casi di filiazione naturale riconosciuta o giudizialmente dichiarata, sia a quelli relativamente ai quali sia stata, prima dell'apertura della successione, riconosciuta o giudizialmente dichiarata ai sensi dell'articolo 252-bis, 252-ter e 279, la procreazione ».

Art. 108.

L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.* — Ai figli legittimi e naturali, è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo, o i due terzi se i figli sono più, salvo quanto disposto dagli articoli 542 e 543, per i casi di concorso. Detta quota di riserva è ripartita in quo-

te uguali tra ogni figlio legittimo o naturale ».

Art. 109.

L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riserva a favore degli ascendenti legittimi.* — Se chi muore non lascia figli legittimi nè naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quando disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri di cui all'articolo 569 ».

Art. 110.

È abrogato l'articolo 539 del codice civile.

Art. 111.

L'articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Riserva a favore del coniuge.* — A favore del coniuge è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio salvo quanto è disposto dagli articoli 542, 543 e 544 ».

Art. 112.

È abrogato l'articolo 541 del codice civile.

Art. 113.

L'articolo 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali.* — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo o naturale, a questi spetta un terzo in piena proprietà, un altro terzo è riservato in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà del terzo riservata al coniuge spetta per metà al figlio, in aggiunta al terzo in piena proprietà, e per l'altra metà fa parte della disponibile.

Quando i figli, legittimi e naturali, sono più la quota di patrimonio riservata ad essi ed al coniuge è complessivamente di due terzi.

Di tale quota è riservato al coniuge l'usufrutto di un quarto del patrimonio. La nuda proprietà di tale quarto e la parte residua della quota di riserva sono ripartite in parti eguali tra i figli legittimi e naturali »

Art. 114.

L'articolo 543 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Liquidazione della quota dei figli naturali.* — In caso di concorso di figli legittimi e naturali, con o senza coniuge, i figli legittimi, hanno facoltà di pagare in denaro o in beni determinati a giusta stima, la quota spettante ai figli naturali ».

Art. 115.

Sono abrogati gli articoli 545 e 546 del codice civile.

Art. 116.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Esclusione della riserva del coniuge.* — Il coniuge non ha diritti alla riserva nel caso di separazione personale per sua colpa o di rinuncia al diritto di successione nel caso di separazione consensuale ».

Art. 117.

L'articolo 571 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso di genitori con fratelli e sorelle.* — Se con i genitori, o con uno soltanto di essi, concorrono fratelli e sorelle del defunto, il genitore o i genitori conseguono un mezzo dell'eredità.

L'altro mezzo è attribuito ai fratelli e sorelle, in parti eguali se sono germani, mentre se vi sono fratelli o sorelle unila-

terali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti la loro quota si devolve a questi ultimi secondo quanto stabilito dall'articolo 565 ».

Art. 118.

L'articolo 573 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Successione dei figli naturali.* — Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano a tutti i casi indicati nell'articolo 536 secondo comma ».

Art. 119.

L'articolo 574 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso dei figli naturali e legittimi.* — Se i figli naturali concorrono con i figli legittimi l'eredità si devolve in parti eguali tra tutti i suddetti.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di acquistare le quote dei figli naturali o di attribuire ad essi beni determinati per un prezzo o valore da stabilirsi d'accordo o, in difetto, dall'autorità giudiziaria ».

Art. 120.

L'articolo 575 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso di figli naturali, con ascendenti legittimi e coniuge del genitore.* — Se i figli naturali concorrono con il coniuge del genitore, hanno diritto ad un mezzo della eredità.

Se concorrono con ascendenti legittimi del genitore, hanno diritto a due terzi dell'eredità.

Se concorrono con ascendenti legittimi e coniuge, hanno diritto a cinque dodicesimi dell'eredità. In tale ipotesi il coniuge ha diritto ad altri cinque dodicesimi e la parte residua si devolve agli ascendenti ».

Art. 121.

L'articolo 579 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso del coniuge e dei genitori naturali.* — Se chi muore lascia il coniuge e uno o entrambi i genitori naturali, al coniuge spettano due terzi dell'eredità e l'altro terzo si devolve al genitore naturale o ad entrambi i genitori naturali ».

Art. 122.

L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.* — I figli naturali non riconoscibili, dei quali sia altresì vietato l'accertamento, ai sensi degli articoli 252-bis, 252-ter e 279, della procreazione, quelli per cui tale accertamento sia consentito ma non sia stato compiuto o promosso prima dell'apertura della successione e quelli riconoscibili ma non riconosciuti, nei casi in cui l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale non possa essere più proposta, hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e delle qualità degli eredi. L'assegno non può in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta ».

Art. 123.

L'articolo 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali.* — Quando con il coniuge concorrono più figli legittimi o più figli legittimi e naturali il coniuge ha diritto ad una quota di un terzo dell'eredità.

Quando con il coniuge concorrono più figli naturali o un solo figlio legittimo egli ha diritto ad un mezzo dell'eredità ».

Art. 124.

L'articolo 582 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso del coniuge con ascendente.* — Se il coniuge concorre con ascendenti legittimi da soli, con fratelli e sorelle, anche se unilaterali, al coniuge è devoluta metà dell'eredità.

L'altra metà spetta agli ascendenti.

Se il coniuge concorre con fratelli e sorelle, egli ha diritto alla intera eredità ».

Art. 125.

L'articolo 583 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Concorso del coniuge con altri parenti.* — Se il coniuge concorre con altri eredi legittimi diversi da figli e ascendenti, egli ha diritto all'intera eredità ».

Art. 126.

È abrogato l'articolo 585 del codice civile.

Art. 127.

Sono abrogati gli articoli 592, 593, 594 e 595 del codice civile.

Art. 128.

Il primo comma dell'articolo 599 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni testamentarie a vantaggio di persone incapaci indicate dagli articoli 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona ».

Art. 129.

Nel Capo VI Titolo III del Libro II del codice civile viene eliminata la distinzione delle due sezioni.

Art. 130.

L'articolo 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nullità della sostituzione fedecommissaria. — È nulla la disposizione con la quale il testatore impone all'erede o al legatario l'obbligo di conservare e restituire in tutto o in parte ad altri, alla sua morte, i beni oggetto dell'eredità o del legato ».

Art. 131.

Sono abrogati gli articoli 693, 694, 695, 696 e 697 del codice civile.

Art. 132.

L'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Soggetti tenuti a collazione. — I figli legittimi e gli altri discendenti legittimi, i figli naturali e i loro discendenti legittimi, i figli naturali dei figli legittimi e i loro discendenti legittimi, e il coniuge, che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile ».

Art. 133.

L'articolo 738 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Limiti della collazione del coniuge. — Il coniuge non è tenuto a conferire i beni mobili che abbia ricevuto a titolo di liberalità conforme agli usi ».

Art. 134.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Collazione di assegnazioni varie. — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha

speso per ogni assegnazione fatta ai suoi discendenti per procurare un ufficio o un collocamento, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti ».

Art. 135.

Il secondo comma dell'articolo 742 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le spese per il corredo nuziale o fatte in occasione del matrimonio sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto ».

Art. 136.

È abrogato l'articolo 781 del codice civile.

Art. 137.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La donna maritata con uno straniero non perde la cittadinanza italiana salvo sua espressa rinuncia ».

Art. 138.

L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Forma della domanda. — La domanda di separazione personale si propone con ricorso al Tribunale per la famiglia del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Nel caso di separazione consensuale il ricorso deve essere avanzato congiuntamente dai due coniugi.

Il Presidente designa il giudice delegato a trattare il ricorso e fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ».

Art. 139.

L'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« *Comparizione delle parti.* — Nel caso in cui sia richiesta la separazione consensuale o non il Presidente del Tribunale per la famiglia delega un giudice ad esperire il tentativo di conciliazione fissando all'uopo la data della comparizione personale delle parti.

Se all'udienza indicata uno dei coniugi non compare, il giudice fissa una nuova udienza per esperire il tentativo di conciliazione ordinando alla Cancelleria la notifica alla parte assente di tale provvedimento.

Se alla nuova udienza uno dei coniugi non compare senza giustificato motivo, il giudice rimette la causa al collegio per il provvedimento di cui all'articolo 152 comma secondo del codice civile.

Se, comparse entrambe le parti, il tentativo di conciliazione non riesce o si ritiene giustificato il motivo della mancata partecipazione di uno dei coniugi, il giudice, nel caso di domanda di separazione consensuale, procede agli accertamenti che ritiene opportuni e all'esito emette il decreto di omologazione. Nel caso di domanda di separazione non consensuale invita le parti a costituirsi a mezzo di procuratore e fissa l'udienza per l'inizio della trattazione della causa e per l'emanazione degli eventuali provvedimenti urgenti ».

Art. 140.

L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« *Modificabilità dei provvedimenti urgenti.* — I provvedimenti urgenti emessi dal giudice ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente possono essere revocati o modificati a norma dell'articolo 177 codice di procedura civile.

I provvedimenti urgenti decadono automaticamente con la emissione della sentenza di I grado che diviene immediatamente esecutiva.

Le singole statuizioni di tale sentenza possono essere modificate dal giudice d'appello, anche nel corso del giudizio, con sentenza non definitiva ».

Art. 141.

L'articolo 709 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« *Esecuzione dei provvedimenti del giudice.* — Per ottenere l'esecuzione degli obblighi nascenti dagli eventuali provvedimenti urgenti, dalla sentenza di separazione o dal decreto d'omologazione della separazione consensuale relativamente all'affidamento della prole, si applicano le norme del Titolo IV del Libro III sostituendosi alla competenza del pretore quella del giudice che ha emesso i provvedimenti, il quale è competente a decidere anche sulle eventuali opposizioni ».

Art. 142.

L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« *Modificabilità delle condizioni della separazione consensuale.* — Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente ».

Art. 143.

Il secondo comma dell'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Oltre che nei casi specificatamente previsti dalla legge deve essere dichiarata la perdita della patria potestà quando il genitore sia stato condannato per un qualsiasi delitto doloso commesso in concorso con il minore, quando il genitore sia stato dichiarato non imputabile ai sensi degli articoli 88 e 95 ed il fatto costituisca delitto doloso, quando il genitore abbia determinato il minore a commettere un delitto ai sensi degli articoli 111 e 112, n. 3 ».

Art. 144.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 374-bis:

« *Falsa testimonianza o frodi processuali in cause matrimoniali.* — Chiunque, nel corso di un procedimento civile tendente a far dichiarare l'annullamento del matrimonio, al fine di trarre in inganno il Giudice, rende falsa testimonianza ai sensi dell'articolo 372 o pone in essere una frode processuale ai sensi dell'articolo 374, è punito con la pena da uno a cinque anni ».

Art. 145.

È abrogato l'articolo 544 del codice penale.

Art. 146.

L'articolo 551 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Circostanza attenuante.* — Se alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 546 o dall'articolo 547 è commesso dalla gestante nel convincimento di salvare la propria reputazione le pene ivi stabilite sono diminuite di un terzo ».

Art. 147.

L'articolo 553 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Incitamento a pratiche abortive.* — Chiunque fa propaganda a favore di pratiche abortive è punito con la reclusione fino ad un anno ».

Art. 148.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 558-bis:

« *Induzione al matrimonio mediante violenza.* — Chiunque con violenza o minaccia costringe taluno a contrarre matrimonio è punito — se il matrimonio è annullato — con la reclusione da 3 a 10 anni ».

Art. 149.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 558-ter:

« *Induzione al matrimonio mediante frode.* — Il coniuge che abbia ottenuto il consenso dell'altro coniuge al matrimonio attraverso un'attività fraudolenta che abbia portato all'annullamento del matrimonio ai sensi dell'articolo 122-ter del codice civile è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

Art. 150.

È aggiunto al codice penale l'articolo 558-quater:

« *Termini di prescrizione.* — Il termine della prescrizione per i delitti di cui agli articoli 558 e 558-bis e ter del codice penale e 139 del codice civile decorre dal giorno in cui è stato sciolto il matrimonio ».

Art. 151.

L'articolo 559 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Adulterio.* — Il coniuge che commette adulterio è punito con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena è punito il correo del coniuge adultero.

La pena è della reclusione da tre mesi a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del coniuge offeso ».

Art. 152.

L'articolo 561 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Casi di non punibilità.* — Non è punibile la moglie che commetta adulterio quando il marito l'abbia indotta o incitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Parimenti non è punibile il coniuge abbandonato o il coniuge legalmente separato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le predette cause di non punibilità si estendono anche al correo della persona a cui si riferiscono ».

Art. 153.

È abrogato il primo comma dell'articolo 562 del codice penale.

Art. 154.

Il primo comma dell'articolo 564 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque commette incesto con un discendente o un ascendente o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 155.

Il secondo comma dell'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le dette pene si applicano congiuntamente:

1) a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) all'adottante o all'affiliante che malversa o dilapida i beni dell'adottato o dell'affiliato di età minore ed al tutore che malversa o dilapida i beni del pupillo;

3) a chi fa mancare i beni di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa o che non abbia abbandonato la residenza familiare;

4) all'adottante o all'affiliante che fa mancare i mezzi di sussistenza all'adottato o all'affiliato di età minore ovvero inabile al lavoro ».

Sono aggiunti il quarto e quinto comma:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Non è punibile, nell'ipotesi di cui ai precedenti nn. 3 e 4, chi dimostri di essere nel-

l'impossibilità materiale di provvedere alla somministrazione dei mezzi di sussistenza ».

Art. 156.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Infanticidio.* — La madre che cagiona la morte del proprio figlio immediatamente dopo il parto ovvero del feto durante il parto nel convincimento di salvare la propria reputazione è punita con la reclusione da cinque a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61.

Chi concorre nel predetto reato è punito con la pena da dieci a venti anni ».

Art. 157.

È abrogato l'articolo 587 del codice penale.

Art. 158.

L'articolo 592 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Abbandono di neonato.* — La madre che abbandona il proprio figlio subito dopo la nascita nel convincimento di salvare la propria reputazione è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale e da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61 ».

Art. 159.

L'articolo 560 del codice penale è sostituito dal seguente:

« *Inseminazione artificiale.* — La donna coniugata che permette su di sé l'inseminazione artificiale eterologa, è punita con la reclusione da tre mesi a due anni.

La stessa pena si applica a coloro che abbiano concorso alla commissione del reato.

Il delitto è punibile a querela del marito ».

Art. 160.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 560-bis:

« *Pratiche inseminative su donna non consenziente.* — Chiunque compie pratiche inseminative su donna non consenziente è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

Art. 161.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 663-bis:

« *Pubblicità commerciale di contraccettivi.* — Chiunque distribuisce o affigge o mette comunque in circolazione scritti o disegni tendenti a pubblicizzare, per scopi commerciali, prodotti atti a realizzare pratiche contro la procreazione, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 80.000 a 200.000 lire.

La norma non si applica alla pubblicità commerciale riservatamente inviata a operatori sanitari ».

Art. 162.

È aggiunto al codice penale il seguente articolo 663-ter.

« *Vendita senza ricetta di prodotti controaccettivi.* — Chiunque vende senza ricetta medica prodotti controaccettivi, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 80.000 a 200.000 lire ».

Art. 163.

È istituito, in ogni città, capoluogo di provincia, il Tribunale per la famiglia e per i minorenni, composto da una o più sezioni.

È istituita, in ogni città sede di Corte di appello, la Corte d'appello per la famiglia

e per i minorenni, composta da una o più sezioni.

Art. 164.

Ciascuna sezione del Tribunale è composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, di cui almeno uno donna, cultori di pedagogia, psicologia, neuropsichiatria che abbiano compiuto il 30° anno di età.

A uno dei presidenti di sezione è conferito, dal Consiglio superiore della magistratura, la direzione del Tribunale per la famiglia e per i minorenni.

Ciascuna sezione della Corte d'appello è composta da un magistrato di Cassazione che la presiede, da due magistrati di appello e da due cittadini, di cui almeno uno donna, aventi i requisiti di cui al primo comma.

A uno dei presidenti di sezione è conferita, dal Consiglio superiore della magistratura, la direzione della Corte d'appello per la famiglia.

Art. 165.

I componenti privati del Tribunale e della Corte d'appello sono nominati ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Quando è necessario sono nominati uno o più supplenti.

Art. 166.

Presso il Tribunale e presso la Corte di appello per la famiglia è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo, per il Tribunale, un sostituto procuratore generale di Corte d'appello e, per la Corte d'appello, un sostituto procuratore generale di Cassazione.

A tali uffici spettano i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero.

Art. 167.

Il Tribunale per la famiglia e per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della provincia in cui è istituito.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Corte d'appello per la famiglia e per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio del distretto delle attuali Corti di appello.

Art. 168.

Il Tribunale per la famiglia e per i minorenni, ha competenza sulle materie:

- 1) già affidate al Tribunale per i minorenni;
- 2) di cui al Libro I dal Titolo VI al Titolo XIV compreso del codice civile;
- 3) relative ai delitti contro la famiglia;
- 4) relative ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, contro l'integrità e la sanità della stirpe e previsti nella legge 20 febbraio 1958, n. 75, quando siano commessi ai danni di minori degli anni 18;
- 5) relative ai reati di cui agli articoli 591, 592 e 593 del codice penale, se commessi ai danni di minori;
- 6) relative agli interventi dell'autorità giudiziaria concernenti il ricovero in ospedali psichiatrici.

Art. 169.

Nelle ipotesi previste dai numeri 3, 4 e 5 del precedente articolo, ove vi sia connessione di procedimenti appartenenti alla competenza di organi giudiziari diversi dal Tribunale per la famiglia e per i minorenni e non sia opportuno ordinare la separazione degli stessi, diviene competente a decidere di tutti i reati l'organo giudiziario ordinario competente per materia e per territorio.

Art. 170.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'autorità giudiziaria che è competente a decidere su un reato per cui il minore degli anni 18 è coimputato con un maggiorenne, deve limitarsi ad affermare l'esistenza o meno della penale responsabilità del minore senza deliberare i provvedimenti conseguenziali nei confronti di quest'ultimo.

Sulla eventuale concessione del perdono giudiziario, sulla irrogazione della pena, su i benefici da accordare, su tutti gli altri provvedimenti decide il Tribunale per la famiglia e per i minorenni previa adeguata autonoma indagine sulla personalità del minore.

Art. 171.

Le funzioni attribuite dalla legge al giudice tutelare sono esercitate da uno o più giudici delegati dal Presidente del Tribunale per la famiglia e per i minorenni.

Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al Tribunale.

La delega allo svolgimento della funzione di giudice tutelare è incompatibile con la partecipazione ad organi collegiali del Tribunale per la famiglia e per i minorenni.

Art. 172.

Il Governo è delegato a emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla istituzione delle piante organiche dei predetti organi giudiziari.

Il Governo è inoltre delegato a stabilire le norme relative alle procedure da seguire nei giudizi avanti ai predetti organi giudiziari sulla base dei seguenti principi:

- a) gratuità delle procedure relative ai procedimenti non contenziosi;
- b) massima snellezza possibile nelle forme processuali;
- c) ampia previsione di poteri di iniziativa d'ufficio dei predetti organi, nella fase istruttoria;
- d) riduzione, per quanto possibile, del principio della pubblicità del processo;
- e) ampia previsione di poteri conciliativi;
- f) maggiore possibilità di emettere provvedimenti provvisori ad *experimentum*;
- g) possibilità di delegare tutti i poteri istruttori ad uno o più componenti del collegio.

Il Governo è anche delegato a emanare norme di ordinamento giudiziario per disci-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

plinare la scelta e la progressione nella attribuzione delle funzioni dei giudici addetti ai Tribunali e alle Corti d'appello per la famiglia e per i minorenni sulla base del principio che i magistrati addetti ai predetti organi giudiziari devono avere un'alta specializzazione, non devono essere soggetti a continui spostamenti, devono svolgere esclusivamente la loro attività presso i predetti uffici, devono — ove lo vogliano o lo possano — svolgere l'intero arco della loro vita giudiziaria presso gli organismi del Tribunale e della Corte d'appello per la famiglia e per i minorenni.

Art. 173.

Per i matrimoni civili celebrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applicano le cause di nullità o di annullamento previste dalla presente legge. In tal caso l'azione si prescrive entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 174.

Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettate al regime di comunione con decorrenza da un anno dopo la predetta data. Entro lo stesso termine di un anno gli sposi possono escludere convenzionalmente la comunione ai sensi dell'articolo 169.

Art. 175.

I beni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano vincolati in dote o in patrimonio familiare sono assoggettati al regime del patrimonio familiare, disciplinato dalla presente legge con effetto dalla stessa data.

Art. 176.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme complementari, di coordinamento, di attuazione e transitorie.

DISEGNO DI LEGGE n. 1595

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BRANCA ED ALTRI

Articolo unico.

La cittadina italiana, che contragga matrimonio con uno straniero, conserva la cittadinanza italiana, se non vi rinunzia espressamente.

La donna, che, per effetto di matrimonio con straniero, abbia perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore di questa legge, la riacquista con istanza rivolta all'autorità competente.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è abrogato.